

Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione

Antonio D'Aloia*

ENVIRONMENTAL BIOETHICS, SUSTAINABILITY, INTERGENERATIONAL THEORY OF THE CONSTITUTION

ABSTRACT: The protection of the environment, now and as a duty towards the humanity that is still to come, belongs to the origins of bioethical discourse, and is enriched by the contribution that comes from the intergenerational theory of law and the Constitution. The attention to the future (in terms of responsibilities and duties towards future generations or even of one's rights) is one of the most fascinating and complicated topics of modern constitutionalism, and a real challenge for the traditional categories of politics and democracy.

KEYWORDS: Bioethics; sustainability; future generations; Constitution; environment

SOMMARIO: 1. Ambiente e sostenibilità nel *field* della bioetica (e del biodiritto) – 2. Le parole nuove: sostenibilità, generazioni future, responsabilità (e giustizia) intergenerazionale – 3. Il futuro come elemento intrinseco del linguaggio costituzionale – 4. Discorso intergenerazionale e limiti della democrazia moderna – 5. Sostenibilità e clausole intergenerazionali nel costituzionalismo contemporaneo – 6. La Costituzione italiana e i significati intergenerazionali di molti suoi principi e concetti – 7. Sostenibilità e giustizia intergenerazionale alla prova del *climate change* – 8. La tutela costituzionale delle generazioni future tra diritti e doveri. La responsabilità intergenerazionale come espressione di solidarietà – 9. Strumenti per un diritto (e una politica) intergenerazionale

1. Ambiente e sostenibilità nel *field* della bioetica (e del biodiritto)

La bioetica moderna, e nel solco di essa, il biodiritto, si presentano come un vasto universo tematico, nel quale, accanto al nucleo forte rappresentato dai problemi legati alla vita umana (nei suoi momenti iniziali e finali) e alla salute, si è affiancato un versante, non meno importante e articolato, che ricomprende i temi ambientali e la questione animale. L'allargamento dei confini tematici della bioetica (e del biodiritto) si è poi riversato anche sul piano "soggettivo", sull'individuazione dei soggetti che sono o possono essere rilevanti per il biodiritto.

In particolare, la prospettiva ambientalista introduce nel nostro campo disciplinare soggettività "nuove" come la situazione del vivente non umano (animali, piante), le esigenze della natura e dell'ecosistema come organismo identificabile in quanto tale, gli interessi (o i diritti) delle generazioni future, e la responsabilità nei loro confronti.

Invero, parlare di bioetica ambientale significa tornare alle origini del discorso bioetico, fin dall'inizio incentrato su due grandi blocchi tematici: da un lato, le questioni legate alla salute, alla medicina, al

* Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Parma. Mail: antonio.daloia@unipr.it. Contributo sottoposto a referaggio.

corpo, e alle implicazioni etiche e giuridiche degli sviluppi scientifici su questi profili; dall'altro, tutta una serie di aspetti che potremmo racchiudere, in una formula sintetica, come la ricerca del "posto" dell'uomo nell'ecosistema e delle sue interazioni con le cose naturali e gli altri esseri viventi non umani. Già nella riflessione di Van Rensselaer Potter, tradizionalmente considerato come l'inventore della parola "bioethics" (nel celebre libro del 1971, *"Bioethics. A Bridge to the Future"*¹), la bioetica non è semplicemente "biomedical ethics", ma – per usare la parola dell'illustre studioso – «global bioethics», come concetto che «should include not only medical and environmental ethics but also social and religious ethics».

Non a caso, Rensselaer Potter dedica il suo secondo libro (intitolato appunto *"Global Bioethics"*², del 1988) alla memoria di Aldo Leopold, uno dei simboli dell'attivismo e del pensiero ambientalista del XX secolo.

Addirittura, prima dello stesso Rensselaer Potter, è Fritz Jahr, nel 1927, ad usare (pare che questa sia veramente la prima volta) la parola «bioetica», come punto di emersione di un nuovo approccio degli esseri umani agli altri organismi viventi (animali e piante). Nella visione di Jahr, «bioethics» deve essere non solo una nuova disciplina, ma un principio, una virtù, e la centralità del rapporto tra le l'uomo e le «nonhumans form of life» (animali, piante), evidenza una consapevolezza eco-ambientale effettivamente anticipatrice e profetica per il suo tempo³.

Dunque, la parola bioetica occupa uno spazio tematico che certamente vede nella protezione dell'ambiente e dei valori ad esso collegati, una proiezione genetica, intrinsecamente legata alla sua stessa concezione.

Questa premessa giustifica pienamente che si parli di bioetica ambientale in un lavoro corale dedicato all'analisi in parallelo delle evoluzioni della Costituzione (come idea, e come esperienza, quella italiana innanzitutto) e del biodiritto come settore che manifesta un singolare e duplice rapporto con il versante Costituzionale: per un verso, è condizionato dai principi costituzionali, dai modi di interpretazione dei medesimi, dai significati che hanno assunto nelle dinamiche giurisprudenziali e sociali; per altro verso, contribuisce a questi processi di assestamento evidenziando problemi e situazioni inediti che a loro volta richiedono una ri-lettura delle norme costituzionali, una continua attività di scoperta ed estrazione di possibili significati.

D'altronde, ambiente e salute sono valori che si intersecano e si alimentano vicendevolmente e continuamente: come sostiene K. Poneti, «gli ecosistemi sono altresì la base fisica del benessere umano, in particolare della salute»⁴. Basti pensare alla figura ormai consolidata del diritto all'ambiente salubre, ovvero ai problemi più recenti legati alla produzione e all'uso di OGM e ad alcune conseguenze del *climate change*.

¹ V.R. POTTER, *Bioethics: A Bridge to the Future*, Englewood Cliffs, 1971.

² ID., *Global Bioethics. Building on the Leopold Legacy*, Michigan, 1988.

³ Sul pensiero di Fritz Jahr, v. H.M. SASS, *Fritz Jahr's 1927 concept of Bioethics*, in *Kennedy Institute Ethics J.*, 2007, 279 ss.

⁴ K. PONETI, *Il cambiamento climatico tra governance del clima e lotta per i diritti*, in *Jura Gentium*, 16, 1, 2019, 120.

2. Le parole nuove: sostenibilità, generazioni future, responsabilità (e giustizia) intergenerazionale

Dentro questo contesto, sono emerse parole nuove per il costituzionalismo, almeno se si guarda alla portata e alla rilevanza che hanno assunto in questa fase. «*Buzzwords*», le chiama S. Gardiner⁵, cioè parole che fanno scalpore; ed è vero perché queste parole danno immediatamente il senso di un mutamento radicale dei problemi che il diritto (a cominciare da quello costituzionale) è chiamato ad affrontare.

Le parole a cui faccio riferimento sono sostenibilità, generazioni future; peraltro, sono parole tra loro intersecate. Basti ricordare la definizione di sviluppo sostenibile contenuta nel celebre Rapporto Brundtland del 1987: «lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni».

Il diritto è messo di fronte alla necessità di prendere atto che l'uomo ha una pesante capacità modificativa degli assetti ecosistemici; può alterarli in modo irreversibile e catastrofico. Come scrive Al Gore, «siamo diventati una forza geologica [...] il principale agente evolutivo del mondo. [...] la civiltà umana sta entrando in rotta di collisione con la Terra»⁶.

Questa consapevolezza sollecita un diverso approccio nei confronti del futuro: non è più solo una dimensione da costruire, programmare, (ri)definire, ma innanzitutto una possibilità addirittura da preservare, da garantire.

Una frase di G. Zagrebelsky, che riprende le riflessioni di Jared Diamond sulla rovina dell'isola di Pasqua, coglie secondo me benissimo questa "novità" assolutamente impensabile nei percorsi di formazione del costituzionalismo del secondo novecento: «ogni generazione s'è comportata come se fosse l'ultima, trattando le risorse di cui disponeva come sue proprietà esclusive, di cui usare e abusare. [...] Il costituzionalismo non ha avuto finora ragioni per occuparsi delle prevaricazioni intergenerazionali. [...] Ma oggi assistiamo alla separazione nel tempo dei benefici – anticipati – rispetto ai costi – posticipati –: la felicità, il benessere, la potenza delle generazioni attuali al prezzo dell'infelicità, del malessere, dell'impotenza, perfino dell'estinzione o dell'impossibilità di venire al mondo, di quelle future. La rottura della contestualità temporale segna una svolta che non può lasciare indifferenti la morale e il diritto»⁷.

Dunque, il diritto e l'etica (la bioetica) devono pensare in modo intergenerazionale, ridefinire le proprie categorie alla luce del fatto che decisioni, scelte, comportamenti di oggi appaiono in grado di scaricare effetti anche molto negativi sulle persone che verranno dopo di noi, e che sono parte – fin da ora – di un'umanità che, come insegna Hans Jonas, «non è fatta mica di coetanei, ma di appartenenti a tutte le età della vita»⁸. Questo significa responsabilità, considerazione, rispetto, che sono poi i presupposti

⁵ S.M. GARDINER, *Protecting future generations: intergenerational buck-passing. Theoretical ineptitude and a brief for a global core precautionary principle*, in J.C. TREMMELL (ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, Northampton, 2006, 161.

⁶ A. GORE, *Il mondo che viene. Sei sfide per il nostro futuro*, Milano, 2013, 218, 387.

⁷ G. ZAGREBELSKY, *Nel nome dei figli se il diritto ha il dovere di pensare al futuro*, 2/12/2011, consultabile in https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/12/02/nel-nome-dei-figli-se-il-diritto.html?refresh_ce.

⁸ H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., 1989, 115.

del linguaggio più potente che il discorso giuridico può mettere in campo: quello dei diritti, e, al tempo stesso, dei doveri.

La questione intergenerazionale (e la connessa categoria-clausola della sostenibilità) si pone così come una vera e propria *key-issue* del costituzionalismo del XXI secolo. Ad essa saranno dedicate le riflessioni di questo contributo.

3. Il futuro come elemento intrinseco del linguaggio costituzionale

Futuro e Costituzione: in realtà, è un'associazione meno sorprendente o nuova di quanto a prima vista non sembri.

Già i primi documenti del costituzionalismo moderno mostrano consapevolezza delle implicazioni intergenerazionali delle scelte politico-istituzionali del tempo presente. Il godimento della vita e la ricerca della felicità, pietre angolari del *Bill of Rights* della Virginia del 1776, vanno garantiti anche alla "our posterity"; e, sempre durante l'esperienza fondativa americana, è particolarmente interessante il dibattito tra Jefferson e Madison sulla possibilità delle generazioni attuali (quelle della costruzione della democrazia americana) di assumere impegni finanziari anche per le generazioni future, con il primo che si pone criticamente su questo tema sulla base della sua dottrina secondo cui nessuno dovrebbe obbligare coloro che gli succedono a pagare i debiti che egli ha contratto⁹.

Dal lato europeo, è inevitabile richiamare l'art. 28 della Cost. francese del 1793, e la sua affermazione secondo cui «une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures»; apparentemente, una dichiarazione di reciproca libertà di ogni generazione rispetto a vincoli intertemporali¹⁰; in realtà, da un diverso punto di vista, una libertà che va garantita nelle sue possibilità effettiva, e nel contesto giuridico-materiale di svolgimento, dall'impegno delle generazioni precedenti di non alterare in modo irreversibile o grave questo contesto.

Più in generale, le Costituzioni hanno naturalmente uno sguardo verso il futuro. La loro ambizione è quella di durare nel tempo, e contemporaneamente di produrre una discontinuità, un nuovo inizio rispetto al passato da cui provengono, soprattutto quando il passaggio da una fase all'altra avviene attraverso esperienze traumatiche, come è stato per la nostra Costituzione e in generale per le Costituzioni del secondo dopoguerra, o per quelle che hanno accompagnato l'uscita di molti Paesi dall'esperienza comunista dopo il crollo del Muro di Berlino.

In effetti, tutti i più importanti "assets" costituzionali hanno una struttura e una vocazione intertemporale (e, vorrei aggiungere, trans-territoriale). I beni e valori che le Costituzioni includono nel proprio raggio di protezione e di promozione, ambiscono a valere non solo "qui" e "ora", ma (almeno tendenzialmente) "dovunque" e "sempre".

⁹ Su questo dibattito, sia consentito il rinvio a A. D'ALOIA, *Generazioni future (dir.cost.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, IX, Milano, 2016, 344 ss.

¹⁰ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, 2008, 118-119, parla di «una direzione sempre orientata al passato», in cui «il futuro è presupposto come dimensione di libertà delle generazioni a venire nei confronti di quelle passate, non come dimensione temporale che impone responsabilità già nel presente».

L'inviolabilità dei diritti è un primo esempio di questa qualità transgenerazionale delle risorse più importanti del discorso normativo costituzionale. Ciò che è inviolabile, e ciò che la Costituzione si impegna a "riconoscere" prima ancora che a tutelare, viene prima ma anche dopo il tempo ordinario della politica.

Scrive Häberle, proprio a proposito del *Bill of Rights* della Virginia del 1776, che non casualmente sanciva il principio per cui «*that all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity*»: se «i popoli devono essere sempre pensati anche in riferimento alle generazioni future; perché non anche ciò che loro appartiene: i diritti fondamentali degli uomini?»¹¹. Lottare per i diritti è in fondo un modo di costruire un futuro diverso, di pensare a se stessi e quelli che verranno dopo.

La stessa rigidità delle regole costituzionali, i limiti talvolta assoluti e insuperabili alla possibilità di modifica, possono essere lette come la base di una leale relazione di reciprocità tra le generazioni che si succedono. Come le nuove generazioni non possono modificare i contenuti fondamentali del patto costituzionale, allo stesso modo le generazioni di volta in volta attuali non devono compromettere la trasmissione dei principi-valori, e dei beni-risorse e condizioni che ne rendono possibile l'attuazione. In questo senso, la responsabilità verso le generazioni future è, essenzialmente, una responsabilità "verso la Costituzione", una sorta di adesione consapevole e "attiva" al significato necessariamente "intertemporale" dei suoi principi fondamentali.

Tornando a Jefferson, una sua frase celebre è quella secondo cui «*the Earth belongs in usufruct to the living*»¹². È un punto molto importante questo. L'usufrutto si basa su un atteggiamento custodiale¹³; nel linguaggio moderno diremmo che l'usufrutto implica la responsabilità di usare le risorse attuali in modo ragionevole, sostenibile, capace di assicurare la loro trasmissione alle generazioni future in condizioni equivalenti o non palesemente compromesse.

Ragionando sul rapporto tra generazioni, Remo Bodei richiama un passo del *De Monarchia* di Dante, come esempio della grande importanza del "restituire" ciò che si è avuto a chi viene dopo di noi: «Gli uomini che per superiorità di lor natura amano conoscere la verità, hanno grandemente a cuore che, allo stesso modo come si sono avvantaggiati del lavoro dei predecessori, così ancora essi apprestino il lavoro loro alla posterità, acciocché questa abbia di che avvantaggiarsi da loro»¹⁴.

C'è un'evidente analogia con il tema giuridico dell'usufrutto, con l'idea dell'uso ragionevole e sostenibile delle risorse e dei beni attuali. Aggiunge Bodei: «Nessuno, peraltro, o pochissimi arriveranno a dare di più di quanto hanno ricevuto, perché ciascuno di noi apporta immensamente meno alla società e all'umanità nel suo complesso rispetto a quanto gli è stato concesso dalla lingua, dalle istituzioni, dalla famiglia, dagli amici. Questo obiettivo rimane però come un ideale, una lontana stella polare. Ma

¹¹ P. HÄBERLE, *Linee di sviluppo della giurisprudenza della Corte costituzionale federale tedesca in materia di diritti fondamentali*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1996, 2917.

¹² T. JEFFERSON, *The Writings of Thomas Jefferson*, A.E. BERGH (a cura di), VII, Washington D.C., 1907, 456 ss.

¹³ Secondo un famoso detto indiano, «non abbiamo ricevuto la Terra in eredità dai nostri Padri, ma in prestito dai nostri nipoti»: v. L. WESTRA, *Environmental Justice and the rights of unborn and future generations*, London, 2006, 143.

¹⁴ Vedi l'edizione del *De Monarchia* a cura di A. NICASTRO, curata nel seicentenario della morte del Sommo Poeta, Prato, 1921, 103-104.

chi avrà la forza e il coraggio di seguirla, se la società e le leggi non offriranno un quadro normativo e affettivo adeguato?»¹⁵.

Questo è il nodo, e da qui può partire la nostra analisi sulla progressiva emersione della *intergenerational issue* nel linguaggio giuridico e costituzionale del nostro tempo.

4. Discorso intergenerazionale e limiti della democrazia moderna

Non c'è dubbio che, almeno in linea di principio, anche le strutture della democrazia, lo Stato, la rappresentanza politica, il lavoro e la competenza del legislatore, sono proiettati normalmente a tener conto anche degli interessi del tempo e dell'umanità futura. È sufficiente ricordare un passo della celebre prolusione che Santi Romano fa nel 1909 sullo «Stato moderno e la sua crisi»: «Lo Stato, rispetto agli individui che lo compongono e alle comunità che vi si comprendono, è un ente a sé che riduce a unità gli svariati elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ripete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza, che è la forza del diritto. Soltanto così esso [...] si eleva al di sopra degli interessi non generali, contemperandoli e armonizzandoli; si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future, ricollegando in un'intima e ininterrotta continuità di tempo, di azione, di fini, momenti ed energie diverse, di cui esso è comprensiva espressione»¹⁶.

Dunque, almeno teoricamente, lo Stato, la democrazia, il potere legislativo debbono occuparsi (anche) del futuro; almeno nel senso che non possono ignorare le conseguenze sul futuro delle decisioni che vengono prese nei «tanti presenti» che si succedono.

La realtà appare tuttavia molto diversa. La politica è dominata dal tempo breve dei sondaggi e delle preferenze elettorali; così come gli andamenti dell'economia si misurano al massimo sul tempo del trimestre. Il legislatore e i governi inseguono i problemi contingenti, e accantonano le loro responsabilità verso il futuro. Anche l'opinione pubblica e gli strumenti della comunicazione mediatica spesso sono orientati a dare risalto solo alle necessità attuali.

In sintesi, i meccanismi democratici scontano una evidente parzialità in favore del presente. L'elettore vota e chiede risposte oggi: in questo scenario gli interessi e le aspettative delle generazioni future rischiano di scomparire o di apparire troppo flebili.

D. Thompson parla di «presentismo» della democrazia, definendolo come «favore pregiudiziale accordato alle generazioni presenti, a discapito di quelle future»¹⁷. E Hans Jonas gli fa eco sottolineando che «ciò che non è esistente, non possiede nessuna lobby e i non nati sono impotenti»¹⁸.

¹⁵ R. BODEI, *Quale responsabilità per le generazioni future?*, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Napoli, 2017, 52.

¹⁶ S. ROMANO, *Lo stato moderno e la sua crisi* (1909), ora in *Scritti minori*, I, Milano, 1990, 381.

¹⁷ D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Filosofia e Questioni Pubbliche*, 1, 2007, 13 ss.

¹⁸ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 30. In termini analoghi, v. S. PRATESI, *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Torino, 2008, 17.

A questa stregua, la questione intergenerazionale rivela una portata profondamente rivoluzionaria rispetto alle forme reali dell'agire politico e istituzionale. Secondo Saladin e Zenger, il principio democratico della decisione di maggioranza perde la sua legittimità quando la maggioranza impone sulle future generazioni una irreversibile "degradation" delle risorse ambientali e naturali "basiche"¹⁹.

Questa è dunque la sfida, affascinante ma terribile, della democrazia e del costituzionalismo: immaginare istituti, procedure, strumenti, regole che diano sostanza a questo principio della responsabilità (o solidarietà, equità) intergenerazionale.

In un recentissimo discorso (tenuto a Viterbo il 26 febbraio del 2019) il Presidente Mattarella ha espresso l'auspicio che l'Italia (e i suoi governanti) affronti le sfide del futuro con la giusta consapevolezza: «Non aspiro che il nostro Paese ragioni in termini di secoli, sarebbe ampiamente sufficiente e sarei pienamente soddisfatto se ragionasse in termini di decenni. Con la capacità di essere pronti per affrontare il futuro e per progettarlo».

Qualcosa sta cominciando a muoversi. Come sempre, sono le norme costituzionali che possono aprire il campo alle nuove istanze e accompagnare, in modo progressivamente e gradualmente obbligatorio, gli adattamenti richiesti al diritto e alla politica dalla "scoperta" della questione intergenerazionale.

5. Sostenibilità e clausole intergenerazionali nel costituzionalismo contemporaneo

Al di là dei riferimenti storici al costituzionalismo rivoluzionario, e della qualità intertemporale di molte categorie e istituti della teoria dello Stato e della Costituzione, è un dato che in molte Costituzioni contemporanee sono presenti norme che incorporano le logiche della sostenibilità o clausole intergenerazionali di diverso tipo e collocazione.

A volte queste formule sono contenute nei Preamboli costituzionali, a volte invece, più direttamente, si collegano alle materie tipiche della *intergenerational issue*, vale a dire la tutela dell'ambiente e delle cose della natura, il patrimonio culturale, l'educazione, il welfare, l'equilibrio finanziario. Non è una distinzione automaticamente rilevante sul piano dell'efficacia e della forza di queste disposizioni. Anche i Preamboli²⁰ possono avere un valore normativo, spesso attraverso la ri-combinazione interpretativa con altre norme costituzionali, anche perché, in fin dei conti, la loro approvazione è avvenuta contestualmente alle altre disposizioni costituzionali²¹.

Un primo gruppo di formulazioni "future-oriented" ritrovate nelle varie Costituzioni ha una impronta per così dire "generalista"; il riferimento alle future generazioni, normalmente all'interno di Preamboli,

¹⁹ P. SALADIN, C.A. ZENGER, *Rechte künftiger Generationen*, Basel-Frankfurt, 1988, 32, 99.

²⁰ Sui preamboli come «forme della dimensione temporale», sia «nella misura in cui raccontano la storia e riconoscono quanto è avvenuto», sia «quando guardano al futuro», v. P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, Roma, 2005, 259-260.

²¹ Vedi J. TAJADURA TEJADA, *Funzione e valore dei preamboli costituzionali*, in *Quaderni Costituzionali*, 3, 2003, 509 ss.; e G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, I, Padova, VI ed., 2004, 157 ss. Il *Conseil Constitutionnel* francese, in diverse decisioni (a partire dalla notissima 71-44) ha incluso nel *bloc de constitutionalité* il Preambolo della Cost. del 1946.

è abbinato al progresso sociale e alla ricchezza naturale e culturale (che in quanto “*inherited*” va protetta e sviluppata) anche delle generazioni presenti, ovvero correlato ad una sorta di responsabilità nei confronti di Dio e della “Creazione”²².

Possiamo dire che in queste clausole la questione intergenerazionale è assorbita in una concezione degli obblighi delle comunità e delle loro istituzioni rivolti nei confronti dell'intero popolo, considerato nella totalità dei suoi cicli generazionali. Del resto, come dice Häberle, «*the “people” per se is a cooperation, a coexistence, and a succession of several generations*»²³.

Un altro gruppo di norme costituzionali è stato definito come «*ecological generational justice clauses*»²⁴. Tutela dell'ambiente (naturale e culturale), della salute e della qualità della vita, della biodiversità, uso razionale e sostenibile (“*prudent*”) delle risorse naturali (mantenendo la loro capacità di rinnovazione), riconciliazione tra protezione dell'ambiente e sviluppo economico e progresso sociale, salvaguardia delle bellezze naturali e dell'eredità artistica, gestione sostenibile delle risorse idriche, *sustainable development*, tutela della biodiversità, in alcuni casi l'educazione e l'istruzione, sono contenuti valoriali e finalistici che richiamano in modo abbastanza diretto l'idea della conservazione “per” il futuro, della trasmissione “ragionevole” alle generazioni che verranno, si riferiscono a beni che non possono avere solo “un tempo” ma che appartengono alla continuità dell'esperienza umana. Le generazioni future sono parte di questo orizzonte di interessi e di obiettivi anche quando non vengono espressamente menzionate.

Costituzione e ambiente sembrano termini reciprocamente indispensabili: lo Stato costituzionale del XXI secolo come Stato ambientale, ha detto P. Häberle²⁵. In alcune recenti scelte costituenti, come ad esempio in Bolivia ed Ecuador (al di là adesso delle particolari matrici culturali e ideologiche di queste Costituzioni), la Natura è disegnata alla stregua di una entità “totale” (la Pachamama), giuridicamente rilevante, che è dappertutto, in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. Recentemente, un fiume in Nuova Zelanda ha avuto il riconoscimento legislativo come persona giuridica, oltre che come “cosa” meritevole di tutela.

Infine, ci sono le clausole intergenerazionali legate al versante economico-finanziario, negli ultimi anni “rinforzate” dalle esigenze che hanno portato diversi Paesi europei (tra cui l'Italia, con la riforma dell'art. 81 nel 2012) ad adottare norme molto più stringenti sulla garanzia dell'equilibrio finanziario e della sostenibilità dei conti pubblici. Il debito pubblico, la struttura intergenerazionale dei sistemi pensionistici, altri istituti e politiche del welfare, hanno una forte connessione con i problemi che stiamo esaminando.

²² Vedi, la rassegna in J. TREMMEL, *Establishing intergenerational justice in national constitutions*, in J. TREMMEL (ed.), *Handbook of intergenerational justice*, London, 192 ss., e più recentemente in T. GROPPI, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 1, 2016, 43 ss.

²³ P. HÄBERLE, *A Constitutional law for future generations*, in J. TREMMEL (ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, cit., 224. Cfr. anche J. THOMPSON, *Intergenerational Justice. Rights and Responsibilities in an Intergenerational Polity*, New York, 2009, 1, secondo cui «*a polity is an intergenerational community. [...] “We the people” is a historical continuum that reaches into the indefinite future. It implies the existence and persistence of intergenerational relationships that include past, as well as present and future, members*».

²⁴ Un ampio panorama di questo tipo di clausole è anche in J.R. MAY, E. DALY, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, 2014, 260-265.

²⁵ P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, cit., 13.

Peraltro, proprio su questi versanti, i rischi di conflitti generazionali appaiono persino più marcati, e in un certo senso più “ravvicinati nel confronto tra le diverse posizioni”.

La sensibilità costituzionale per la protezione degli interessi delle generazioni future può emergere anche “dal basso”, secondo un movimento “ascendente”, che parte dalle realtà istituzionali locali. Il caso tedesco è emblematico: l’art. 20a del Gg²⁶, introdotto nel 1994, è stato preceduto da una ricca sperimentazione di formule costituzionali innovative nel laboratorio normativo dei Lander.

È possibile citare, ad esempio, l’art. 39, par. 1, della Cost. del Brandeburgo, secondo cui «*the protection of nature, the environment and the grown cultural landscape lands basis of present and future life is the duty of the state and of all people*», o ancora l’art. 40, nel quale si legge che «*the use of the ground and the waters is to a great extent committed to the interests of the general public and of future generations*»; l’art. 10, par. 1, della Cost. del Land Sassonia, in base al quale «*the protection of the environment as part of the basic living conditions is the duty of the State and obligatory for all that live in the country; also in responsibility for future generations*»; infine, l’art. 12 della Cost. del Meclenburgo-Pomerania e della Turingia, richiamano nel Preambolo la responsabilità nei confronti delle generazioni future.

Anche negli Stati Uniti, dove peraltro introdurre nella Costituzione Federale una modifica è particolarmente complicato sul piano procedurale, sono alcuni Stati (ad es. Montana, Pennsylvania, Illinois, Hawaii) ad avere previsto nelle loro Costituzioni il dovere di proteggere le risorse naturali anche a vantaggio delle generazioni future²⁷.

Come valutare questo adeguamento del linguaggio costituzionale all’istanza intergenerazionale? Sicuramente è un fatto positivo e “significativo”. Segna un cambio di passo, una consapevolezza nuova, che è il presupposto di un’azione istituzionale che prenda sul serio l’istanza intergenerazionale.

Possiamo paragonare queste aperture del linguaggio costituzionale all’analogo processo che portò il costituzionalismo del XX secolo a recepire le istanze sociali e di riduzione delle diseguaglianze materiali. Le *intergenerational clauses* e le *sustainability clauses* come le norme di Weimar sulla tutela del lavoro, dell’associazionismo sindacale, sulla promozione dell’istruzione, o – andando più indietro nel tempo – come le disposizioni della Cost. francese del 1848 sui lavori di pubblica utilità, l’assistenza sociale, l’istruzione.

Portare nella Costituzione la protezione degli interessi della posterità, anche semplicemente rileggendo in chiave intergenerazionale clausole già esistenti e naturalmente vocate a questa prospettiva (come le norme sul patrimonio culturale, sull’ambiente e le risorse naturali, e altre ancora), rappresenta certamente un fattore di rafforzamento delle politiche e delle misure (che vengono o possono essere) adottate sul piano legislativo e amministrativo, contribuisce a stabilizzarle, a metterle al di sopra dell’indirizzo politico contingente.

Inoltre, conferisce ai giudici costituzionali e ai giudici comuni un parametro (diretto o indiretto) di sindacato e di contestazione delle scelte e (finanche) delle omissioni legislative.

²⁶ Il testo dell’art. è il seguente: «lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l’esercizio del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto»; v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 133 ss.

²⁷ In tema, v. G. S. MUNRO, *The Public Trust Doctrine and the Montana Constitution as legal bases for climate change litigation in Montana*, in *Montana Law Review*, 73, 2012, 142-143.

In questo senso, non va enfatizzato negativamente il fatto che le clausole costituzionali “intergenerazionali” abbiano una struttura quasi sempre “programmatica”, assumano cioè la forma di compiti dello Stato (*Staatsziel*) o delle altre istituzioni pubbliche, di obiettivi da realizzare piuttosto che di limiti immediatamente prescrittivi nei confronti del legislatore, o di situazioni direttamente azionabili in giudizio.

La giurisprudenza costituzionale ci ha mostrato quali e quanti significati sostanziali o riflessi obbligatori possono essere ricavati da norme programmatiche, e come «principi politici possono diventare diritti fondamentali giuridicamente strutturati»²⁸. Per molti diritti, anche quelli ritenuti nell'attuale fase di evoluzione pacificamente *giustiziabili*, l'approdo della difesa in giudizio non è stato quasi mai un dato originario, quanto piuttosto un punto di conquista, attraverso la progressiva crescita delle rivendicazioni sociali e della forza culturale che tali diritti sono riusciti col tempo ad esprimere.

In fondo, le norme costituzionali svolgono una funzione (di orientamento e di comunicazione) culturale, innescando fattori che possono poi “reagire” sulla effettività, sulla rilevanza concreta e in definitiva sulla qualità sostanziale della disposizione.

Nondimeno, bisogna essere coscienti del fatto che le norme costituzionali sono un punto di avvio del discorso politico, che ha bisogno di essere completato e corredato da leggi, atti amministrativi, istituzioni ad hoc.

6. La Costituzione italiana e i significati intergenerazionali di molti suoi principi e concetti

La Costituzione italiana è tipicamente una Costituzione *future-oriented* nel senso conformativo (cioè tradizionale). È una Costituzione che vuole costruire un futuro di progresso sociale, di eguaglianza, di sviluppo economico il più possibile diffuso. Le norme sulla promozione di condizioni di effettività del diritto al lavoro, sull'eguaglianza sostanziale, sui rapporti economici, guardano al futuro come ad una dimensione da definire secondo il disegno costituzionale di società.

In altre parole, il futuro è scontato. Deve solo essere reso migliore del presente, riempito di quei contenuti positivi che la Costituzione afferma come principi basilari. Non era difficile, d'altronde, ragionare in questi termini: il presente era quello di un Paese distrutto materialmente e moralmente dalla guerra e da vent'anni di regime fascista.

Nondimeno, rileggendole oggi, alla luce delle preoccupazioni e delle inconsapevolezze che alimentano la questione intergenerazionale, non sono poche le clausole o i concetti che appaiono idonei ad esprimere o semplicemente a contenere dentro di sé l'idea del futuro come dimensione da preservare. Alcuni di questi elementi sono comuni al linguaggio costituzionale globale.

Penso a parole come “popolo”, “Patria”, “Nazione”. Esprimono dappertutto il bisogno di continuità attraverso il tempo di un'esperienza sociale e comunitaria.

Il popolo è un'unità ideale non scindibile rigidamente in momenti temporali e in scale di identità²⁹. Ma allora, se al «popolo» appartiene la sovranità (e in suo nome è amministrata la giustizia), se il senso

²⁸ M. ANIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del Diritto*, 1999, 34-35, a proposito dei diritti sociali.

²⁹ Come scriveva C.F.V. GERBER, *Diritto Pubblico* (1865), trad. it., Milano, 1971, 200-201, «il popolo è la fondamentale base naturale della personalità dello Stato. [...] Il popolo però non è la somma dei singoli uomini viventi in

del governo democratico è di operare *per* il popolo perché *dal* popolo esso deriva la sua legittimazione, una norma come il secondo comma dell'art. 1 potrebbe davvero essere un pilastro di un nuovo diritto (costituzionale) intergenerazionale, su un duplice versante: quello delle misure e delle politiche per promuovere una cultura del futuro e realizzare un atteggiamento orientato alla responsabilità verso le generazioni future; e quello della delineazione di procedure e istituzioni pensate per tutelare gli interessi di chi non c'è ancora ed è perciò fuori dai circuiti della decisione democratica³⁰.

Considerazioni del tutto analoghe possono essere riferite all'impegno costituzionale di «difesa della Patria». La Patria, come la Nazione, è una sintesi di valori ideali, testimonianze storiche, memorie materiali e immateriali, elementi fisico-geografici. Per questo, difendere la Patria, significa conservare questo insieme di beni, trasmetterlo a chi verrà dopo di noi, rispettare il senso della continuità e del collegamento tra le generazioni che concetti come questo evocano intrinsecamente.

La norma forse più direttamente rappresentativa di questa qualità intergenerazionale della nostra Costituzione è l'art. 9 che mette in relazione i concetti di Patrimonio (storico e artistico) e di Nazione. Sono due termini che si implicano reciprocamente: soprattutto l'identità di una Nazione si forma a partire dal complesso delle sue esperienze storiche che trovano nell'arte e nella cultura un formidabile veicolo di rappresentazione, e, a questa stregua, è possibile sostenere che «non vi può essere Nazione se non vi è un passato generazionale al quale richiamarsi; ma non vi può essere Nazione se non vi è un futuro generazionale al quale guardare»³¹. Il patrimonio culturale, poi, è naturalmente sottoposto ad un processo di “trasmissione”, e preliminarmente, di conservazione e di tutela (“incondizionata”) proprio in vista della consegna alle generazioni successive.

Su un piano diverso, ma complementare, anche categorie finalistiche o limiti teleologici, come ad esempio la pace, il progresso sociale (che l'art. 4 include tra gli obiettivi di un welfare incentrato sulla dignità sociale delle persone attraverso il lavoro), l'utilità sociale (la stessa funzione sociale della proprietà, ovvero i fini di utilità generale dell'art. 43), la tutela del risparmio in tutte le sue forme (art. 47), il razionale sfruttamento del suolo di cui parla l'art. 44, la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) in vista del mantenimento nel tempo della loro “speciale identità”, la spinta promozionale alla formazione della famiglia (art. 31), la fedeltà alla Repubblica (art. 54) come impegno al mantenimento nel tempo dei suoi valori fondamentali, guardano al futuro non solo in termini di attuazione progressiva, e quindi necessariamente diluita nel tempo, ma proprio di garanzia degli interessi di coloro che ancora non ci sono, e non sono in grado di far sentire la propria voce nello spazio pubblico.

un certo momento, ma è quel tutto spiritualmente unito da una storia comune, il quale trova nella generazione attuale soltanto la sua manifestazione nel presente».

³⁰ Nella impostazione di P. SALADIN, C.A. ZENGER, *Rechte Künftiger*, cit., 105-106, l'irreversibile riduzione delle basi per le scelte delle generazioni future costituisce in sé un comportamento “antidemocratico”, in quanto la democrazia è costruita sull'idea che la minoranza di oggi deve essere in grado di diventare la maggioranza di domani; sul versante intergenerazionale questo significa che chi non ha voce oggi deve poter fare liberamente le scelte fondamentali per la propria vita domani.

³¹ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, XXIV.

Una clausola come quella dei livelli essenziali delle prestazioni sembra alludere, tra i suoi diversi significati, ad un'esigenza di sostenibilità nel tempo di tali prestazioni³². L'art. 47, dal canto suo, stabilisce al primo comma che «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme». Il risparmio diventa così un "interesse collettivo", quasi un "bene pubblico"³³, che appunto oltrepassa le sfere individuali dei "risparmiatori" e dei "beneficiari", per definire un modo di essere dei rapporti economici "secondo la Costituzione". E il risparmio è intrinsecamente un interesse *cross-generational*, che riflette l'orientamento a fare qualcosa e a preoccuparsi per quelli che verranno (sia pure, in questo caso, nella successione immediata delle generazioni).

Con la riforma del 2012, infine, la parola "sostenibilità" è entrata formalmente nel vocabolario costituzionale, nell'art. 81 (dove si segnala l'obiettivo di assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni), e nell'art. 97.

Due prospettive mi sembrano prevalenti rispetto alle altre nel segnare l'attitudine della Costituzione italiana a sostenere (e forse perfino a richiedere) la legittimità di una politica intergenerazionale.

Innanzitutto, il principio di ragionevolezza collegato all'uso dei diritti e delle risorse (naturali, ambientali, economiche). Come ho sostenuto in un'altra occasione, la ragionevolezza «è relazione con gli altri, con i loro diritti/aspettative/interessi; è consapevolezza delle implicazioni (anche per gli altri) di ciò che si fa o si rivendica»³⁴. Rovesciando la prospettiva, è l'uso smodato (e perciò irragionevole) delle risorse e dei beni da parte delle generazioni (di volta in volta) presenti a mettere in discussione il mantenimento nel tempo (e per le generazioni future) di condizioni equivalenti nella disponibilità di risorse essenziali e nella qualità della vita.

La ragionevolezza è una forma necessaria del diritto costituzionale (e dei diritti costituzionali). Su questo c'è una forte convergenza della più autorevole dottrina e della giurisprudenza costituzionale.

Ma appunto, nel concetto di ragionevolezza è insita l'idea del limite (e dell'autolimita): l'idea che nella valutazione di quello che posso fare oggi deve avere un ruolo anche l'analisi degli effetti che scelte, comportamenti, decisioni possono determinare per il futuro, quando questi effetti hanno un impatto potenzialmente irreversibile e tale da compromettere la conservazione e la trasmissione alle generazioni future di beni, risorse, condizioni di vita che noi stessi riteniamo essenziali³⁵.

La seconda prospettiva è quella della solidarietà, come motivazione della responsabilità (e del dovere di considerazione e di rispetto) verso chi non esiste ancora. Questa forse è la parte più promettente del messaggio costituzionale di impegno nei confronti delle generazioni future.

L'art. 2 integra in una dimensione unitaria diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

³² Sul punto, sia consentito rinviare a A. D'ALOIA, *Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni*, in *Le Regioni*, 2003, 1065 ss.

³³ Sul risparmio come "bene pubblico", v. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, 1999, 288. Vedi ora G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, 2017, 137, sulle casse dello Stato come «bene pubblico per eccellenza».

³⁴ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, cit., XXVI.

³⁵ Per considerazioni analoghe, v. H.P. VISSER 'T HOOFT, *Justice to Future Generations and the Environment*, 1999, 46. Ragionevolezza potrebbe anche significare, richiamando H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 29, quella "umiltà" indotta «non dalla limitatezza, ma dalla grandezza abnorme del nostro potere, che si manifesta nell'eccesso del nostro potere di fare rispetto al nostro potere di prevedere e al nostro potere di valutare e giudicare».

I diritti di chi vive oggi sono (*rectius*: debbono essere) ragionevoli³⁶ nel senso che essi già nascono e si strutturano (almeno così dovrebbe essere) come diritti consapevoli dei diritti degli altri, oggi e nella continuità del tempo. Sono diritti che incorporano la prospettiva dei doveri e della «responsabilità di tutti e di ciascuno nei confronti di tutto e di tutti»³⁷, il loro esercizio deve essere anche un modo per apprendere le esigenze degli altri, per essere solidali con esse³⁸, appunto «un ponte [...] tra libertà e giustizia»³⁹.

Nella mia visione, il valore della solidarietà, che la Corte costituzionale ha definito in una non lontana sentenza, «base della convivenza sociale normativamente configurata dal Costituente» (sent. 75/92), si pone in antitesi tanto all'individualismo quanto al presentismo⁴⁰, entrambi estranei alla visione e ai significati del personalismo costituzionale.

7. Sostenibilità e giustizia intergenerazionale alla prova del *climate change*

Il tema della responsabilità intergenerazionale, o della tutela delle generazioni future, può riprodursi in differenti ambiti. Nasce di fronte al pericolo della guerra nucleare globale, dopo la fine del secondo conflitto; ma subito comincia a svilupparsi essenzialmente intorno agli “oggetti” della natura e dell'ambiente: le risorse del mare, i *wild animals*, la biodiversità, oggi soprattutto il clima, che è ormai un problema del presente e non solo del futuro.

Non posso soffermarmi in questa sede sulle tappe di questa nuova narrazione morale e giuridica: dalla svolta culturale degli anni '70 (con le elaborazioni del club di Roma del 1972, e le riflessioni di Rawls, Stone, Passmore e altri ancora) al *Rio Earth Summit* del 1992 (con i suoi 3 documenti fondamentali, tra cui la Convenzione sulla Diversità Biologica, e la Convenzione sul *climate change*) fino alla Dichiarazione Unesco del 1997 sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future⁴¹, e alle più recenti COP sempre sul cambiamento climatico.

L'ambiente, il mantenimento del tempo degli equilibri ecologici e naturali, restano il segmento tematico principale della giustizia intergenerazionale. Col tempo, però, si sono affiancati altri versanti e

³⁶ In tal senso, v. A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali. Fra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 95-96, secondo cui «non sembrano qualificabili come fondamentali diritti irragionevoli, ossia fruiti in eccesso o per difetto».

³⁷ Così M. SIRIMARCO, *La sopravvivenza in dubbio: la questione ecologica*, in E. BAGLIONI (a cura di), *Ospiti del futuro?*, Torino, 2000, 117. S. RODOTÀ, *Solidarietà, un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, 50, parla di «una tessitura fitta tra diritti e doveri» nella nostra Costituzione.

³⁸ In termini, v. J.L. NANCY, *L'esperienza della libertà*, Torino, 2000, 14. Scrive E. RESTA, *Il diritto fraterno*, Roma-Bari, 2002, 55, che «i diritti fondamentali, innanzitutto, accomunano: vivono di dimensioni che non possono consistere di esclusività ma di inclusività; posso godere della qualità della vita soltanto se contemporaneamente ne godono tutti gli altri» (aggiungiamo noi, anche nel tempo).

³⁹ B. MAGNI, *Presentazione*, in M.C. BLAIS, *Solidarietà. Storia di un'idea*, trad. it., Milano, 2012, XXXVI-XXXVII.

⁴⁰ Per S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 3, la solidarietà «non è immemore del passato e impone di contemplare il futuro».

⁴¹ Sui contenuti di questa Dichiarazione UNESCO (priva di valore giuridicamente vincolante), che si compone di un Preambolo e di dodici articoli, v. S. FIORENZANO, *I doveri intergenerazionali di conservazione delle risorse naturali e culturali del pianeta attraverso il «trust»*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 587-588.



“beni”: il patrimonio culturale, le conseguenze dell'ingegneria genetica e degli sviluppi bioetici⁴² (oggi soprattutto nel campo della bioetica artificiale, con la robotica⁴³ e la biologia sintetica), e soprattutto il welfare e le dinamiche economiche, attorno a due “*subjects*” intrinsecamente transgenerazionali, come il debito pubblico e le pensioni.

Parlare di questi due profili ci porterebbe però fuori dalla bioetica ambientale, che è l'oggetto di questo contributo. Dobbiamo perciò fermarci alla semplice citazione di questo nuovo campo del dibattito sulla giustizia intergenerazionale.

Rimanendo sul versante ambientale, non c'è dubbio che il tema oggi principale ed ineludibile del dibattito sulla tutela delle generazioni future sia oggi il *climate change*⁴⁴, il cui legame con l'attività e le scelte dell'uomo è ormai accertato in modo incontrovertibile.

Come ha scritto S. Nespor⁴⁵, il *climate change* non è solo una catastrofe “naturale”, è invece una catastrofe “tecnologica”. Gli studi di Timothy Mitchell hanno evidenziato il legame dinamico tra evoluzione del contesto democratico e sviluppo dei meccanismi di consumo dei combustibili fossili⁴⁶: Marco Deriu afferma chiaramente che «prima il carbone e poi il petrolio hanno costituito non solamente dei vettori energetici ma i fattori fondamentali attorno ai quali è stata costruita la struttura politica-democratica»⁴⁷.

In secondo luogo, *climate change* non è più solo un problema per il futuro. Il mondo ha già cominciato a viverlo e a percepirne il peso, la forza modificativa su comportamenti, livelli di vita, prospettive, scelte.

Questo significa che non basta più fare qualcosa, o anche molto, perché immediatamente si producano, e siano visibili, effetti positivi. Le distorsioni dell'equilibrio climatico che si sono già evidenziate con particolare forza in questi anni sono destinate a rimanere per decenni, anche se tutti (istituzioni nazionali e internazionali, imprese, persone), magicamente, adottassero comportamenti virtuosi e scelte di forte riduzione delle emissioni di gas serra.

E questo, per due motivi fondamentali. In primo luogo, perché i gas emessi e adesso presenti nell'atmosfera, e che sono la causa più prossima del *climate change*, hanno una capacità di resistenza per lungo tempo dopo la loro emissione (il ciclo di vita del biossido di carbonio può arrivare a centinaia,

⁴² Vedi E. LECALDANO, *La responsabilità verso le generazioni future e l'etica della riproduzione e della ricerca genetica*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 283 ss.

⁴³ Su bioetica artificiale, “macchinico” e generazioni future, v. S. PRATESI, *Generazioni future?*, cit., 29, 32-33, e 59 ss.; e T. SERRA, *L'uomo programmato*, Torino, 2003, 36, secondo la quale occorre cominciare a preoccuparsi non solo della domanda «quale mondo per l'uomo di domani?», ma anche dell'altra, ancora più complessa, «quale uomo per il mondo di domani?». In tema, sia consentito rinviare anche a A. D'ALOIA, *Il diritto verso “il mondo nuovo”. Le sfide dell'intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal*, 1, 2019, 3 ss.

⁴⁴ Per K. PONETI, *Il cambiamento climatico*, cit., 120, «la crisi climatica si pone come una minaccia globale, in quanto pone l'umanità di fronte al pericolo della sua estinzione, o comunque dell'estinzione della civiltà per come la conosciamo, ipotizzando una sopravvivenza in condizioni di vita ben lontane dal grado di sviluppo raggiunto nelle società contemporanee».

⁴⁵ S. NESPOR, *Catastrofi naturali e catastrofi tecnologiche. Riflessioni sul caso giapponese*, in *Federalismi.it*, 2011, 6.

⁴⁶ L'autore usa l'espressione «carbon democracy», sostenendo che «i combustibili fossili hanno contribuito a creare sia la possibilità della moderna democrazia che i suoi limiti»; v. T. MITCHELL, *Carbon Democracy. Political Power in the age of oil*, London-New York, 2013.

⁴⁷ M. DERIU, *La fine della crescita e le sfide ecologiche alla democrazia*, in *Jura Gentium*, 16, 1, 2019.

anche migliaia di anni⁴⁸). Questo significa che le variazioni climatiche del tempo presente sono il prodotto di emissioni di anni addietro; e che le emissioni di oggi avranno effetti distruttivi lontanissimi nel tempo, e in larga parte non reversibili.

In secondo luogo, per l'inerzia fisica che caratterizza il sistema climatico, e che ad un certo punto determina effetti e reazioni che non dipendono più direttamente da quello che ha fatto, fa, o può fare, l'uomo.

Allora, la sfida che abbiamo davanti non è più solo quella di ridurre o controllare le emissioni di gas serra, che è il classico obiettivo delle politiche ambientali.

Bisogna prepararsi a convivere con alcuni effetti inevitabili di condizioni che già esistono e sono state prodotte, imparare ad affrontare situazioni che ci saranno indipendentemente da quello che decidiamo in questa fase storica, gestire emergenze che non possono essere più bloccate, per le quali il timing è già iniziato.

Infine, la dislocazione degli effetti del *climate change* non è solo temporale, ma altresì spaziale. E mette in crisi i consueti criteri della responsabilità e della colpa.

In sintesi, non è possibile isolare una causa o una catena di cause specifiche del cambiamento climatico, anche limitando l'osservazione ai comportamenti umani. Ma soprattutto, anche una volta individuata la causa, gli effetti possono verificarsi dopo anni e in posti completamente diversi e lontani, e colpire zone o soggetti che non hanno concorso, o hanno concorso molto meno, a determinare il *climate change*⁴⁹.

Questo interscambio tra attualità e posterità irrompe anche sulla scena giuridica. L'esperienza processuale in alcuni Paesi (penso agli Stati Uniti) registra già diversi giudizi avviati per ottenere provvedimenti risarcitori o inibitori contro soggetti che emettono *greenhouse gases* in atmosfera; secondo alcune ricostruzioni teoriche (celebre quella di Christopher Stone⁵⁰), lo stesso "clima" potrebbe rivendicare uno standing, essere cioè parte processuale nei conflitti ambientali, attraverso la rappresentanza di soggetti collettivi.

E in effetti, il fenomeno della "*climate change litigation*" sta assumendo dimensioni sempre più consistenti e varie sul piano della tipologia delle richieste e delle azioni promosse⁵¹.

Si tratta di giudizi che scontano una difficoltà intrinseca, legata proprio alle caratteristiche di asimmetria spaziale e temporale del *climate change* che rendono particolarmente arduo identificare l'autore della violazione e il rapporto causale, proprio alla luce di quello che è stato definito «l'effetto cumulativo e deterritorializzato delle emissioni sulla globalità dell'atmosfera»⁵².

⁴⁸ G. PELLEGRINO, *Cambiamento climatico e generazioni future*, in *La società degli individui*, 3, 2010, 16.

⁴⁹ *Id.*, *op. cit.*, 13.

⁵⁰ C.D. STONE, *Should trees have standing? Law, Morality and Environment* (1972), III ed., Oxford, 2010.

⁵¹ Secondo la ricerca *Global trends in climate change legislation and litigation* i casi censiti in 25 giurisdizioni, esclusi gli Stati Uniti, fino a marzo 2017 erano 253, mentre soltanto negli USA i casi erano circa 700: il dato è riportato in K. PONETI, *Il cambiamento climatico*, cit., 164, la quale rileva che in queste azioni «svolgono una funzione fondamentale i networks di ONG, che operano in modo transnazionale: essi hanno iniziato con l'aggregarsi in vista della partecipazione ai negoziati nelle conferenze annuali, ma stanno iniziando a dedicare attenzione anche alla strada giudiziaria».

⁵² *Ibid.*, 168, che cita come esempio di questa difficoltà la petizione in nome del popolo Inuit di fronte alla Commissione interamericana per i diritti umani.

Nondimeno, emergono segnali importati da queste prime elaborazioni giurisprudenziali. In un parere consultivo della Corte Interamericana del 2017⁵³ viene affermato che il diritto all'ambiente salubre è un diritto umano, di per sé, e che gli effetti avversi del degrado ambientale e del cambiamento climatico interferiscono con il godimento dei diritti umani, in particolare con il diritto alla vita e all'integrità personale. Il diritto all'ambiente salubre (e all'equilibrio climatico), nella prospettiva della Corte, ha una dimensione che è anche collettiva (a titolarità diffusa), e in quanto tale è un valore universale che spetta sia alle generazioni presenti che a quelle future: è, in altre parole, «un diritto fondamentale per l'esistenza del genere umano».

Ancora più direttamente, una sentenza del Tribunale distrettuale de L'Aja (*Urgenda v. Governo dei Paesi Bassi*, 2015) ha condannato il Governo a ridurre le emissioni di gas serra, nell'anno 2020, almeno del 25% rispetto al 1990⁵⁴; siamo cioè davanti all'imposizione di un livello di protezione ambientale che lo Stato è obbligato a raggiungere, oltre la sua programmazione. È molto interessante anche qui il ragionamento che la Corte conduce innanzitutto sul piano costituzionale interno. L'art. 21 della Costituzione olandese stabilisce che «*it shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve the environment*». Per il Tribunale, questa disposizione costituisce la base di un mandato obbligatorio, che si estrinseca in dovere di protezione dell'ambiente di vita delle persone: lo Stato conserva il potere di definire discrezionalmente le modalità di esercizio di questo “*duty of care*”, però si tratta di una discrezionalità “controllata”, limitata dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali (e tra questi, del principio “*no – harm*”) soprattutto sul piano della fissazione degli standard minimi di riduzione delle emissioni.

Anche in questa sentenza compare in modo significativo l'argomento intergenerazionale; per la Corte infatti, nel decidere le misure da adottare lo Stato deve tener conto del fatto che i costi devono essere distribuiti ragionevolmente tra le generazioni. «Se risulta più conveniente agire adesso lo Stato ha l'obbligo di farlo anche nei confronti delle generazioni future».

Inoltre, viene opportunamente smontata l'obiezione della irrilevanza su scala globale delle emissioni (e delle politiche di riduzione) di un piccolo Paese come l'Olanda. Secondo il Giudice olandese, «qualsiasi emissione, non importa quanto piccola, contribuisce all'innalzamento del livello di CO₂ in atmosfera. Così il fatto che le emissioni dei Paesi Bassi siano poche, se comparate a quelle di altri Paesi, non modifica l'obbligo dello Stato di prendere misure di precauzione nell'ambito del suo dovere di protezione».

Per chiudere questo breve excursus sui principali “*climate change cases*”, merita di essere citata anche una decisione emessa dall'Alta Corte di Lahore (Punjab, Pakistan) nel settembre 2015, nella quale la necessità di dare effettività e concretezza al *National Climate Change Policy* viene collegata, nella particolare situazione socio-economica e geografica del Pakistan, all'obbligo di protezione dei diritti fondamentali all'ambiente salubre e alla dignità umana, e dei principi di precauzione, public trust, equità tra le generazioni.

⁵³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 novembre 2017.

⁵⁴ Come ricorda ancora K. PONETI, *Il cambiamento climatico*, cit., 174, la sentenza di primo grado è stata confermata in appello il 9 ottobre 2018 (*The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, sentenza C/09/456689/HA ZA 13-1396, Corte d'appello de L'Aja, 9 ottobre 2018).

In definitiva, la rilevanza giuridica del clima e delle questioni ad esso connesse sembra crescere e consolidarsi man mano che il problema assume contorni drammatici e ultimativi. Come ha scritto Poneti⁵⁵, «il lavoro delle corti (anche in dialogo tra di loro, secondo il modello del *judicial borrowing*) può dunque essere un'opera di tessitura di legami inediti, attraverso i quali si adegua il diritto al mutare del tempo e lo si rende capace di gestire le nuove problematiche che si presentano. [...] Si tratta di casi che hanno una valenza di *public interest litigation*, in cui la questione privata svolge proprio il ruolo di aprire la strada a interpretazioni normative che garantiscano l'interesse pubblico, e in cui spesso, proprio in ragione di tale caratteristica, vi è la presenza a supporto del privato di un'associazione che ha lo scopo di tutelare un interesse pubblico».

Insomma, possiamo dire che siamo di fronte ad un problema che è, contemporaneamente, intergenerazionale e intra-generazionale. È difficile capire se questo possa costituire un vantaggio, perché magari aiuta le generazioni presenti a capire la gravità del problema e la necessità di fare qualcosa per contrastarlo o limitarlo; ovvero finisca con l'abbassare la motivazione intra-generazionale, proprio per il fatto che gli eventuali comportamenti virtuosi non avrebbero una immediata corrispondenza sul piano degli effetti benefici.

Di certo, nessuno più dubita della imminenza, e anzi dell'attualità, del rischio climatico; si sa quello che si deve fare e come, ma il problema vero è capire chi lo deve fare, in che misura vanno distribuiti i sacrifici che una politica di contenimento delle cause del *climate change*, e al tempo stesso di adattamento ai suoi effetti, inevitabilmente comporta⁵⁶.

In effetti, l'idea di far gravare gli oneri di riduzione solo su alcuni Paesi, ritenuti i responsabili principali della produzione ed emissione di gas serra, appare basata su un argomento semplicistico.

È certamente vero che il cambiamento climatico, per una serie di ragioni, sta avendo e avrà molto probabilmente un impatto più devastante proprio sulle nazioni più povere⁵⁷, e che il contributo degli Stati tradizionalmente industrializzati al suo realizzarsi è stato finora nettamente prevalente.

Tuttavia, è altrettanto vero che oggi, i rischi più consistenti per l'equilibrio climatico provengono soprattutto dai Paesi ad economia emergente, e questo renderebbe paradossale e contraddittorio che proprio questi Paesi vengano lasciati con minori vincoli, in nome di una *corrective justice* che, se può apparire comprensibile in linea di principio, così delineata finirebbe con l'aggravare notevolmente la situazione di stress ambientale, magari per quegli stessi Paesi ai quali si dovesse riconoscere maggiore libertà di emettere *green house gases*.

D'altra parte, solo in tempi relativamente recenti è emerso scientificamente in modo inoppugnabile il collegamento tra *climate change* ed emissioni di gas serra, senza contare che il fatto che le conseguenze del *climate change* siano più gravi per le nazioni più povere, è legato a circostanze non sempre "intenzionali", ma relative alle caratteristiche delle aree territoriali di insediamento.

⁵⁵ K. PONETI, *Il cambiamento climatico*, cit., 180.

⁵⁶ È forse vero, come ha sostenuto D. JAMIESON, *Le sfide morali e politiche del cambiamento climatico*, in *La società degli individui*, 3, 2010, 35, che «il cambiamento climatico presenta un problema morale che, allo stato attuale, il nostro sistema politico non è adatto ad affrontare; non dovrebbe dunque sorprendere che non lo si stia affrontando», o che, pur affrontandolo, non siano stati ancora raggiunti obiettivi soddisfacenti e concretamente apprezzabili.

⁵⁷ E.A. POSNER, D. WEISBACH, *Climate Change Justice*, Princeton, 2010, 79-80.

Costituzione e *climate change* sono due veri e propri «giants», ha scritto Erwin Chemerinsky⁵⁸. La relazione tra queste due “parole”, e i “mondi” che rappresentano, è molto più complessa e ricca di livelli di analisi.

A cominciare dal tema dei poteri, o dei livelli giuridico-istituzionali di intervento sul *climate change*. Il “*climate change law*” è stato soprattutto, o in prima battuta, diritto internazionale, con tutti i limiti e le difficoltà che il diritto internazionale incontra nel tentativo di conquistare posizioni di primazia e di capacità di esprimere riflessi vincolanti sul diritto e sulla politica degli Stati; in particolare, in quei settori (e questo del *climate change* è forse il più pervasivo e devastante) dove l’azione giuridica tocca interessi economici fondamentali degli Stati e dei soggetti (imprese, persone, corpi sociali) che operano al loro interno.

Come ha scritto Poneti, sviluppando riflessioni di Bulkeley e di altri autori, la governance sul clima «può essere definita come policentrica, transnazionale, frammentata»⁵⁹. Le istituzioni pubbliche (non solo statali, ma anche “locali”) sono affiancate, e anzi sfidate, da “attori privati”, come ONG e imprese, queste ultime sempre più portate ad assumere una posizione di impegno e di responsabilità sociale. Del resto, non poteva essere diversamente. *The climate change* è, intrinsecamente, un “*global problem*”, in rapporto alle cause, e a quella che abbiamo chiamato la dislocazione spaziale e temporale dei suoi effetti. Per questo, il diritto nazionale appare insufficiente, inidoneo porre le basi di una regolazione del fenomeno. Tuttavia, può essere importante (ma lo vedremo tra un attimo) per implementare il diritto internazionale, per dare ad esso la forza che da solo non può avere, per garantirne l’esecuzione all’interno dei singoli ordinamenti.

Del resto, l’Accordo di Parigi ha rilanciato l’azione degli Stati come perno della strategia di lotta al cambiamento climatico. Questo da un lato è un elemento di debolezza, il riflesso della difficoltà di stabilire obblighi vincolanti che superino la dimensione meramente procedurale (monitoraggio e rendicontazione delle proprie emissioni, comunicazione delle politiche adottate, e così via). Il “compromesso” di Parigi è appunto in questa combinazione tra discrezionalità degli Stati e coordinamento internazionale⁶⁰: e tuttavia appare evidente che un simile modello non basta a garantire la serietà e l’effettività degli impegni presi.

Soprattutto quando i leader dei Paesi economicamente e geopoliticamente più forti sembrano incomprendibilmente svalutare il pericolo climatico e l’urgenza di misure drastiche. È sufficiente ricordare le posizioni espresse da Bolsonaro, Putin, o leggere la lista dei tweet (riportati da J. Safran Foer⁶¹) che Donald Trump ha dedicato al tema del *climate change* per rendersi conto di quanto sia difficile invertire la rotta della “cecità” di cui ha parlato Amitav Gosh⁶².

Sono note le tappe principali della sequenza di strumenti normativi internazionali che hanno provato a dare consistenza alla lotta contro il *climate change*. Non posso ovviamente soffermarmi su ognuna di esse.

⁵⁸ E. CHERMERINSKY ET AL., *California Climate Change and Constitution*, in *Environmental Law Reporter*, 1, 2010.

⁵⁹ K. PONETI, *Il cambiamento climatico*, cit., 123.

⁶⁰ Parla di «natura ibrida» dell’Accordo, *Ibid.*, 153.

⁶¹ J. SAFRAN FOER, *Possiamo salvare il mondo*, Milano, 2019, 135-136.

⁶² Come scrive J. Safran Foer, riprendendo proprio le parole di Gosh, secondo cui «la crisi climatica è anche una crisi della cultura, e pertanto dell’immaginazione», «io la definirei una crisi della capacità di credere» (*Ibid.*, 23).

Il cuore di questa strategia politico-giuridica è stata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata al termine della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992. Ma appunto, si tratta di un atto non vincolante, che contiene direttive, principi, impegni sostanzialmente privi di indicazioni numeriche obbligatorie.

La Convenzione però, è stata la base del Protocollo di Kyoto del 1997, in cui per la prima volta compaiono cifre, impegni concreti, obiettivi di riduzione delle emissioni di *green house gases* legati ad una scadenza, e quantificati in termini percentuali.

C'erano dunque nel Protocollo di Kyoto, «*targets and timetables*». Come pure, meccanismi di flessibilità (come ad esempio *Joint implementation, Clean Development mechanism, emission trading*), pensati proprio per consentire una redistribuzione del carico di attuazione degli impegni assunti nell'ambito di gruppi di Stati, lasciando inalterato l'obiettivo totale, in una logica di complementarità tra l'obiettivo ambientale e l'obiettivo economico, e di condivisione. Com'è noto, il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore solo nel 2005, e alcuni Stati, tra cui gli Usa, non lo hanno firmato, e ciò ovviamente condiziona non poco la sua effettiva portata.

I problemi lasciati irrisolti da Kyoto, e soprattutto la distribuzione del peso degli impegni di riduzione tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo industriale, si sono scaricati sulle fasi successive di questa complessa strategia; le varie COP che si sono succedute in questi anni sono l'emblema della difficoltà del diritto di essere veramente tale, cioè vincolante per i suoi destinatari, in questo settore e con riferimento al problema del *climate change*.

Su un piano di riflessione diverso, il carattere globale del fenomeno del *climate change* non toglie che le sue conseguenze possono essere (e molto spesso sono) localizzate e asimmetriche, cioè non si manifestano (almeno al momento e con la stessa intensità) in tutte le aree del mondo, e non creano le stesse preoccupazioni ed emergenze.

Questo intreccio tra "globale" e "locale" ha un evidente riflesso sulla questione dei poteri di gestione del fenomeno del *climate change*, anche all'interno degli ordinamenti statali, soprattutto in quelli che sono caratterizzati da forti processi di decentramento politico e amministrativo, e di riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni locali: pensiamo agli Stati federali, o agli Stati regionali.

In altre parole, si possono creare conflitti tra politiche nazionali e interessi territoriali (e le istituzioni che li rappresentano), quando per esempio alcuni territori sono più esposti, per le loro condizioni geografiche, ai rischi connessi al *climate change*⁶³.

Inoltre, molte delle materie che ruotano intorno al tema del *climate change* (sia in rapporto al versante delle cause, sia in rapporto al versante degli effetti) – penso a temi come mobilità urbana, trasporti, agricoltura, industria, alimentazione⁶⁴, pianificazione e governo del territorio, fonti energetiche rinnovabili – appartengono (è così in Italia, ma anche in altri Paesi a struttura federale e/o regionale), alla competenza degli Stati o delle amministrazioni locali.

In linea di principio, il *climate change* è una grande questione mondiale, e per questo non ha molto senso immaginare competenze addirittura sub-statali (locali), se non come competenze di esecuzione

⁶³ D. FARBER, *Climate Change, Federalism and The Constitution*, in *UC Berkeley Public Law*, 1, 2008.

⁶⁴ Sull'allevamento come una delle cause principali dei cambiamenti climatici, v. J. SAFRAN FOER, *Possiamo salvare il mondo*, cit., 107, secondo cui «se le mucche fossero un Paese, sarebbero terze in classifica per emissioni di gas serra dopo la Cina e gli Stati Uniti».

e realizzazione degli obiettivi posti a livello nazionale o internazionale, di collaborazione alle decisioni che riguardano specificamente delle aree territoriali, di promozione della partecipazione e della sensibilizzazione sociale su questi problemi e sui comportamenti virtuosi da adottare.

Tuttavia, la gravità dei problemi e dei rischi connessi al *climate change*, gli straordinari riflessi sociali del fenomeno, è tale che non si può escludere che autorità politiche, per quanto di carattere sub-nazionale, possano rivendicare un ruolo di intervento, almeno nei casi in cui il potere centrale sia inerte, o le misure definite dalle autorità nazionali siano palesemente insufficienti⁶⁵.

Un caso di studio molto interessante, su questo punto, è quello dell'ordinamento degli USA.

A fronte di una posizione tradizionalmente ostile agli impegni internazionali sulla riduzione delle emissioni, ancora di più oggi sotto la Presidenza Trump, ci sono state invece iniziative molto "aggressive" delle Amministrazioni statali. Uno degli esempi più significativi è dato dal *California's Global Warming Solutions Act* del 2006, in cui vengono assunti obiettivi di riduzione molto simili a quelli di Kyoto, sia per i livelli quantitativi che per le scadenze temporali (*timetables*), al quale si sono affiancati, in questi anni, una serie di provvedimenti che hanno fatto della legislazione di questo Stato una delle più avanzate e complete su questo tema.

Nella Cost. USA non c'è una clausola "ambientale" sul modello di quella italiana. Tuttavia, ogni regolazione o intervento amministrativo che incida sullo sviluppo dell'economia, sull'attività delle industrie (e certamente le politiche di "*mitigation*" del *climate change* hanno questo ambito di ricaduta) deve fare i conti con la *Interstate Commerce Clause*, che costituisce una delle pietre angolari del sistema federale americano. In effetti, l'interpretazione che spesso ha dato di questa clausola la Corte Suprema ha prodotto una forte restrizione delle competenze degli Stati, secondo alcuni autori anche oltre l'intenzione dei *Founding Fathers*.

In una non lontana decisione (adottata a stretta maggioranza, *Massachusetts v. EPA*, del 2007), la Corte Suprema USA, pur non affrontando direttamente il problema della distribuzione dei poteri (statali o federali) nel c.d. "*climate change field*", ha dato indicazioni importanti sulle questioni appena evidenziate.

L'opinione della maggioranza, da un lato, ha sottolineato che di fronte a questioni così globali, il ruolo delle Amministrazioni statali subisce sicuramente dei limiti. In particolare, secondo la Corte, «*a state's ability to act on the international stage in this very context of climate change is limited: When a state enters the union, it surrenders certain sovereign prerogatives. Massachusetts cannot invade Rhode Island to force reductions in greenhouse gas emissions, it cannot negotiate an emissions treaty with China or India, and in some circumstances the exercise of its police powers to reduce in-state motor-vehicle emissions might well be pre-empted*».

Nondimeno – e questo è il punto di distinzione rispetto alla posizione dei quattro giudici dissenzianti – la Corte Suprema non rinuncia ad enfatizzare il fatto che «*the threat to the state's citizens and even its*

⁶⁵ Come sottolinea D. FARBER, *Climate Change*, cit., «*in the arena of climate change (that involves an enormous collective action problem), as Massachusetts v. EPA makes clear, the state's interest is much stronger, and furthermore, the regulations are directed at modifying future conduct that takes place entirely within the state. Finally, as Massachusetts v. EPA also observed, there is as yet no clearly articulated presidential policy that would preclude domestic regulation*». Inoltre, su questo tema: «*under-regulation is a greater risk than over-regulation, given the huge collective action problem in addressing the climate issue and the fact that some of the primary stakeholders are future generations who have no political voice*».

territory (as result of sea level rise)» che il climate change manifesta in modo specifico nei confronti di alcune zone del Paese, legittima «the existence of a semi-sovereign state interest in responding to problems and challenges of climate change: “These rising seas have already begun to swallow Massachusetts’ coastal land. Because the Commonwealth “owns a substantial portion of the state’s coastal property,” it has alleged a particularized injury in its capacity as a landowner. The severity of that injury will only increase over the course of the next century: If sea levels continue to rise as predicted, one Massachusetts official believes that a significant fraction of coastal property will be “either permanently lost through inundation or temporarily lost through periodic storm surge and flooding events”».

In sintesi, allora, la novità “costituzionale” delle sfide poste dal *climate change* si riflette in primo luogo sul sistema di governo e di regolazione del problema. Le politiche di “*mitigation*” e di “*adaptation*” al *climate change* non possono rimanere costrette negli schemi tradizionali del riparto dei poteri tra autorità federale e autorità statali, schemi elaborati per rispondere a problemi assolutamente incomparabili a quelli che abbiamo di fronte. Nuovi problemi richiedono nuove misure e nuovi schemi organizzativi. I modelli devono adattarsi alla realtà, non il contrario.

Anche l’altro grande versante del costituzionalismo, quello dei diritti, è radicalmente investito dalla questione del *climate change*. Molti documenti normativi internazionali (lo stesso Accordo di Parigi del 2015), come pure le decisioni giudiziarie prima richiamate, evidenziano le profonde conseguenze del cambiamento climatico, e delle misure di mitigazione e di adattamento, su specifici diritti umani (al cibo, all’acqua, all’abitazione, alla salute, all’ambiente, all’autodeterminazione e alla sovranità di popoli che rischiano di perdere il loro territorio di riferimento), e sulla condizione esistenziale di gruppi vulnerabili, come bambini, rifugiati, migranti, comunità indigene. Più in generale, è la vita e la dignità umana delle persone e delle comunità ad essere messa in discussione; la sopravvivenza stessa, a certe condizioni, dell’umanità, intesa nella sua complessità intergenerazionale⁶⁶. In fondo, come ha spiegato la Corte Interamericana dei diritti umani, il pieno godimento dei diritti (che sono interdipendenti e indivisibili tra di loro) dipende da un ambiente favorevole, che rappresenta quindi una sorta di precondizione rispetto a tutte le altre posizioni soggettive.

Un elemento accomuna il linguaggio costituzionale e il tema del *climate change*: il tempo, o meglio la particolare relazione che entrambi i due concetti intrattengono con il tempo, con la successione delle generazioni nel tempo.

Il diritto costituzionale, lo abbiamo visto prima, più di ogni altro settore del diritto manifesta una vocazione quasi “naturale” alla intertemporalità ed alla universalità; a valere oltre il tempo presente e oltre lo spazio territoriale di riferimento.

Il *climate change*, a sua volta, è un tipico problema intergenerazionale. Non a caso, il legame tra *climate change* e protezione delle generazioni future (oltre che delle generazioni presenti) costituisce la premessa della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici approvata a Rio nel 1992.

Le cause e gli effetti del *climate change* appartengono a momenti temporali diversi, anche molto distanti tra di loro. Le generazioni future pagheranno le conseguenze delle emissioni di green house gases realizzate nei decenni precedenti, e potranno godere dei benefici collegati alla riduzione delle

⁶⁶ Vedi S. ADELMAN, *Rethinking human rights: the impact of climate change on the dominant discourse*, in S. HUMPHREYS (ed.), *Human Rights and Climate Change*, Cambridge, 2010 159 ss.

emissioni che si riuscisse a conseguire oggi⁶⁷. Oggi però coesistono parzialmente cause attuali (nuove emissioni che produrranno effetti nel futuro) e conseguenze prodotte da cause anteriori (emissioni realizzate negli ultimi decenni). Questo può aiutare la consapevolezza della gravità del problema da parte delle generazioni attuali. La motivazione “intra-generazionale”, in altre parole, può dare più visibilità e forza alla prospettiva intergenerazionale, riducendo la debolezza politica delle generazioni future, che sono «*the most underrepresented of all underrepresented groups – not only do they have no vote, but they have no capacity to speak for themselves*»⁶⁸.

Guardare al problema del *climate change* attraverso la prospettiva della responsabilità intergenerazionale, della protezione degli interessi (diritti?) delle generazioni future, dello sviluppo sostenibile, che poi sono facce di una stessa medaglia, appare il modo più efficace per consolidare la legittimazione morale e la forza giuridica degli impegni e delle soluzioni adottate per prevenire o contrastare le cause del cambiamento climatico.

Le sfide del *climate change* e della conservazione dell'equilibrio ecologico ci chiedono in fondo questo: di sapere che il futuro è anche la conseguenza di quello che facciamo noi, ora; che il mondo sarà, e avrà, quello che noi avremo definito attraverso le nostre scelte.

In questo senso, il cambiamento climatico è l'emblema della sfida che la *intergenerational issue* pone alla democrazia e al costituzionalismo, e, più in generale, ai paradigmi giuridici, economici, politici e scientifici tradizionali⁶⁹. Una sfida che può diventare una grossa opportunità di migliorare il nostro Sistema politico e morale: come ha scritto Dale Jamieson, «*an effective answer to it will make us better people*⁷⁰, and will help us to take us again our democracy»⁷¹.

8. La tutela costituzionale delle generazioni future tra diritti e doveri. La responsabilità intergenerazionale come espressione di solidarietà

Se riusciamo a trovare per l'istanza intergenerazionale un radicamento (diretto o indiretto) sul piano dei principi costituzionali viene in qualche modo ad attenuarsi il problema di quali situazioni soggettive siano configurabili nei loro confronti: le generazioni future hanno diritti verso noi? Oppure le generazioni presenti hanno obblighi verso le generazioni future? E che tipo di obblighi sono: obblighi semplicemente morali o veri e propri doveri di giustizia?

Impostare il ragionamento a partire dalle norme costituzionali ci consente di rintracciare o identificare un vincolo, un legame produttivo di conseguenze giuridiche, controllabile nei suoi esiti. Il problema si sposta piuttosto su come possono essere rivendicati/tutelati/tradotti *in action* questi vincoli.

La mia tesi è che attorno all'istanza intergenerazionale siano configurabili *almeno* doveri di giustizia; che, in altre parole, sia possibile giustificare una serie di ricadute attuali del diritto sui comportamenti

⁶⁷ E.A. POSNER, D. WEISBACH, *Climate Change Justice*, cit., 144.

⁶⁸ D. FARBER, *op. cit.*, 38.

⁶⁹ Così M. DERIU, *La fine della crescita*, cit., 9.

⁷⁰ Cfr. anche J. SAFRAN FOER, *Possiamo salvare il mondo*, cit., 145, secondo cui «che genere di futuro potreste prevedere per una civiltà che agisce collettivamente per salvare la propria casa? Quella decisione rivelerebbe chi siamo e ci cambierebbe. Compiendo il passo necessario – non sarebbe un atto di fede ma un'azione concreta – non soltanto salveremo il nostro pianeta. Renderemo noi stessi degni di essere salvati».

⁷¹ D. JAMIESON, *Le sfide morali e politiche del cambiamento climatico*, cit., 43.

e le scelte del tempo presente che possono assumere forme *progressivamente* vincolanti, riconducibili a significati costituzionali più o meno espliciti.

I doveri di cui parliamo sono nel senso di non pregiudicare o penalizzare irreversibilmente ed eccessivamente le condizioni di vita e di equilibrio ambientale e naturale della posterità, e non di fare necessariamente qualcosa per rendere addirittura migliore la condizione delle generazioni future.

Ad ogni modo, riflettere sull'alternativa diritti delle generazioni future/doveri delle generazioni presenti, è importante proprio per comprendere l'impatto che la teoria intergenerazionale può avere complessivamente sull'aggiornamento e l'evoluzione delle categorie giuridiche.

Indubbiamente, il percorso argomentativo *rights-based* sembra se non chiuso, sicuramente irto di ostacoli teorici quasi insormontabili.

Gustavo Zagrebelsky sottolinea che «tutto il male che può essere loro inferto (cioè alle generazioni future), perfino la privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto violazione di un qualche loro "diritto" in senso giuridico. Quando incominceranno ad esistere, i loro predecessori, a loro volta, saranno scomparsi dalla faccia della terra, e non potranno essere portati a giudizio. I successori potranno provare riconoscenza o risentimento, ma in ogni caso avranno da compiacersi o da dolersi di meri e irreparabili "fatti compiuti"»⁷².

Parlare di 'diritti delle generazioni future dentro il modo tradizionale di concepire i diritti soggettivi è effettivamente un azzardo. Le generazioni future non esistono, non c'è un titolare attuale di questi diritti, che sarebbero perciò diritti privi di un soggetto in grado di esercitarli, e prima ancora di rivendicarli, anche solo in una prospettiva di tipo contrattualistico: le generazioni future non possono negoziare i contenuti di un preteso "patto intergenerazionale", non hanno niente da offrire in cambio né da usare come argomento dissuasivo o incentivante.

Il linguaggio dei diritti contiene però potenzialità non del tutto esplorate.

In primo luogo, l'esistenza di un diritto non può ridursi al fatto che sia possibile difenderlo e rivendicarlo in giudizio.

I diritti non sono solo risorse dei soggetti, ma "beni", interessi oggettivi, che riflettono principi di giustizia assunti dall'ordinamento come propri criteri di riconoscimento⁷³; esprimono una identità dinamica, un modo di essere di un ordinamento, indicano i suoi fini essenziali; a questa stregua, appare riduttivo far dipendere non solo il carattere fondamentale quanto l'esistenza stessa di un diritto dal grado e dall'intensità degli strumenti di tutela azionabili dai titolari del diritto medesimo.

Nella ricostruzione di Orestano sui «diritti senza soggetto», la soggettivazione del diritto è una «soggettivazione della tutela normativa», o «della stessa norma»⁷⁴. Anche per Kelsen⁷⁵, i diritti soggettivi sarebbero «norme giuridiche individualizzate» e il soggetto di diritto «l'espressione unitaria personificata di un complesso di norme», una costruzione giuridica creata dalla scienza giuridica piuttosto che

⁷² Così G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., 124-125.

⁷³ In questi termini, v. G. PALOMBELLA, *L'autorità dei diritti*, Roma-Bari, 2000.

⁷⁴ R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, 149 ss.

⁷⁵ Il riferimento è a H. KELSEN, *Dottrina pura del diritto*, trad. it., Torino, 1966, 173-174.

una mera realtà naturale⁷⁶: concezione che riprende l'idea di Jhering⁷⁷ sul diritto soggettivo come «un frammento della volontà generale, divenuto concreto e vivente nella persona singola».

In questa ottica i diritti delle generazioni future, piuttosto che essere nuovi diritti per nuovi soggetti, potrebbero essere considerati alla stregua di meccanismi argomentativi e beni che mettono in discussione il modo stesso in cui il soggetto è stato storicamente costruito⁷⁸.

La formula “diritti delle generazioni future” potrebbe allora essere mantenuta accentuando quello che Jhering chiamava il «lato passivo» del diritto (soggettivo), non «il rapporto di potestà» ma «il vincolo o limitazione giuridica in cui verrebbe a trovarsi “l'oggetto del diritto”, persona o cosa»; questo “effetto passivo”, che potrebbe sussistere anche quando il soggetto titolare sia provvisoriamente mancante, appare suscettibile di tradursi, rispetto al nostro tema, nella possibilità dell'ordinamento giuridico di imporre vincoli e obblighi nel momento presente a tutela (dei diritti) delle generazioni future, diritti che appunto sono “soggettivamente” futuri⁷⁹, ma già riconosciuti oggi da norme giuridiche che ritengono alcuni beni e interessi meritevoli di protezione anche in chiave intertemporale.

Il tema dei diritti delle generazioni future appare perciò almeno “ammissibile” come risorsa argomentativa capace di rafforzare le altre prospettive di approccio alla questione intergenerazionale, a cominciare da quella dei doveri, della responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future; e per fornire un ulteriore elemento di legittimazione alle politiche attuali di preservazione ambientale; e di costituire argomenti più forti nel bilanciamento (sia politico che giurisprudenziale) con le esigenze e i diritti delle generazioni presenti⁸⁰.

Quanto al problema di chi può agire per tutelare ora questi diritti futuri, per rappresentarli e farli avere in un giudizio, questo appare più un problema tecnico, di scelte e opzioni procedurali di un ordinamento giuridico. Una recente legge della Nuova Zelanda non ha forse riconosciuto il fiume Watanui come persona giuridica?

Certamente, “*future people*” non hanno capacità di agire, di avanzare pretese, di chiedere tutela, o infine di rinunciare a tali diritti. Tuttavia, per un verso, tale problema può trovare soluzione nei meccanismi sostitutivi della rappresentanza legittimati dalla consapevolezza (ormai presente ai livelli più alti della normatività, quella contemporaneamente “costituzionale-internazionale”) che il rapporto di

⁷⁶ Vedi A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, II ed., in A. CICU, F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1982, 9, secondo cui la personalità giuridica «è un prodotto del diritto positivo, e non già una sostanza che questo trovi già costituita in natura, per cui si limiti a registrarla così come la trova. [...] la personalità è un guscio, destinato ad essere riempito di diritti, così come i diritti sono destinati a riempire quel guscio».

⁷⁷ R. VON JHERING, *Geist des Römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, Leipzig, 1866, 329, trad. nostra.

⁷⁸ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2013, 151 e 176-177.

⁷⁹ Vedi A. GOSSERIES, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 38-39, che ricostruisce in questo modo il requisito di contemporaneità diritto-titolare, in luogo della contemporaneità diritto-obbligo.

⁸⁰ Per G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 17, i diritti delle generazioni future potrebbero essere assunti come criteri di legittimità sostanziale sulla cui base può essere definita la validità di ogni atto normativo, senza contare che tali criteri possono altresì essere configurati alla stregua di principi normativi generalmente riconducibili alla *higher law* dei sistemi costituzionali.

“successione-trasmissione” (di beni, utilità, ma anche danni, problemi, rischi) attraverso il tempo non è (né può essere) più irrilevante per il diritto.

È mutato il campo di analisi, e non possiamo non tenerne conto quando proviamo ad applicare le nostre teorie della giustizia. Con grande acutezza Richard Hiskes, nei suoi studi sulla «*reflexive reciprocity*» parte da due premesse: la natura speciale degli «*environmental rights*», e il modo di intendere i confini della nostra comunità di riferimento⁸¹.

Sul primo punto, questo studioso sottolinea che gli interessi ambientali sono unici (rispetto ad altri diritti egualmente fondamentali) proprio in virtù della loro particolare relazione con il futuro. In sintesi, quello che facciamo di positivo sul versante intergenerazionale è un fatto positivo anche nel momento attuale: «*our air, water, and soil are enhanced by our protecting those elements for future generation to enjoy as well*»⁸².

Questo significa che tra i nostri interessi ambientali e gli interessi ambientali di chi vivrà nel futuro c'è una relazione di reciprocità, per quanto “indiretta”, che Hiskes chiama appunto «*reflexive*». Da una prospettiva diversa, che non sembra ammettere l'idea di diritti delle generazioni future, dice una cosa analoga G. Zagrebelsky, sottolineando che «noi dunque esistiamo vederci per ciò che siamo e per ciò che promettiamo. In questo modo, la frattura del tempo, suggerita dall'idea della relazione con le generazioni future, potenzialmente separate da interessi contrastanti con quelli della generazione presente, si ricompone»⁸³.

Il secondo profilo si innesta sulla nozione di «*transgenerational community*», elaborata da de Shalit⁸⁴, e in qualche misura riconducibile all'idea di Hans Jonas secondo cui l'umanità non è fatta solo di coetanei, ma è una realtà che si manifesta nel succedersi di segmenti temporali, il che – per riprendere le parole dell'illustre studioso – «significa che esistiamo ogni volta già con una parte di futuro, e una parte di futuro esiste con noi»⁸⁵.

Nella visione di de Shalit la comunità umana è intrinsecamente *cross-generation*. In questa «*community as whole*», comprensiva di varie fasi e interessi generazionali, l'elemento chiave è la somiglianza morale («*moral similarity*») tra le sue diverse parti⁸⁶, la percezione che i membri sono uniti da una

⁸¹ R. HISKES, *The Human Right to a Green Future*, Cambridge-New York, 2009, 60 ss.

⁸² Anche per J. O'NEILL, *Ecology, policy and politics*, London & New York, 55, «*our concern with the future is [...] a concern with now: how well our life at present is proceeding depends on its relation to a projected future*».

⁸³ G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., 133.

⁸⁴ Il testo fondamentale di A. DE-SHALIT, *Why Posterity matters: Environmental policies and future generations*, London, 1995, 15-16, 25 ss., 34 ss. Per l'Autore «*the constitutive community extends over several generations and into the future, and just as many people think of the past as part of what constitutes their “selves”, they do and should regard the future as part of their “selves”. These are relations that form the transgeneration community, which is a source of our obligations to future generations*».

⁸⁵ Prima ancora, è stato E. BURKE, *Reflections on the Revolution in France*, London, 1968, 194-195, ad avere definito la comunità sociale come una «*partnership not only between those who are living, but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born*». Nella sua visione, il fondamento dei diritti è l'ereditarietà, e le «nostre libertà sono una inalienabile eredità trasmessa a noi dai nostri antenati, e trasmissibile alla nostra posterità» (*ivi.*, 191-192).

⁸⁶ Su questo concetto di «*moral similarity*», che ci deve condurre a riconoscere le future generazioni come «*part of us*», v. ancora R. HISKES, *The Human Right to a Green Future*, cit., 63-64.

comune concezione del “bene”⁸⁷, che può favorire «un istintivo senso di appartenenza» alla comunità medesima, e richiedere (e persino imporre) scelte razionali, coerenti con la “scoperta” dell’impatto intertemporale delle nostre decisioni (che siamo solo dei «*current occupants of a cross-generational moral community*»⁸⁸), basate non semplicemente su impulsi umanitari o sentimentali, ma su un principio di giustizia che include “*future people*” nella considerazione delle scelte attuali, e che al tempo stesso è un modo per attuare e realizzare “valori”-principi e interessi che sono fondamentali già oggi, e perciò «*reciprocally benefits (also) the present generation*»⁸⁹.

In altre parole, combinando le caratteristiche peculiari degli “*environmental rights*” come degli altri “beni intergenerazionali”, con una visione trans-generazionale della comunità (non solo la singola comunità sociale di riferimento, come obietta Barry, ma, partendo da questa, l’intera comunità umana, in considerazione della rilevanza globale dei problemi ambientali e delle soluzioni che vanno prefigurate), si può ritrovare un movimento di reciprocità che si gioca non più nel rapporto stretto e “corrispettivo” tra generazioni presenti e generazioni future, ma su un tavolo temporale più ampio, in cui i benefici che si ricevono dal passato (e da comportamenti e scelte ragionevoli e sostenibili)⁹⁰ diventano un’obbligazione da assumere e conservare in favore dei propri successori⁹¹, non solo perché ho ricevuto qualcosa, ma anche perché questo “qualcosa” non è “*fully mine*” (interamente mio), e per questo la “consumazione” di questo “bene-risorsa” a danno della/e generazione/i successiva/e farebbe sì che la generazione presente si comporterebbe come un “*free-rider*” (anche) nei confronti della precedente generazione⁹².

⁸⁷ Così J. THOMPSON, *Intergenerational Justice*, cit., 34-35 ss., 50-51, che rielabora la tesi “*communitarian*” di de-Shalit attraverso il concetto di «*lifetime-transcending interests*», che è il presupposto “morale” in base al quale noi guardiamo ai nostri successori come quelli in condizione di realizzare i nostri interessi e aspettative “oltre il nostro tempo”, e perciò «*will not want to act in a way that brings the social relationship between generations to an end*». In questo senso, v. anche T. MULGAN, *Future People*, Oxford, 2006, 246, secondo cui «la comunità umana non esiste nella sua interezza in un momento particolare, o in una generazione particolare. Essa è diffusa lungo molte generazioni. Il valore e il significato dei nostri scopi presenti spesso presuppongono l’esistenza e il benessere degli individui futuri. [...] Più in generale, l’implicita assunzione che i nostri progetti, le nostre comunità e la nostra cultura persisteranno dopo la nostra morte spesso è necessario per dar senso al significato che attribuiamo ai nostri obiettivi [...]. Essere parte di conquiste culturali progressive costituisce un valore aggiunto al valore della propria vita individuale. Questo conferisce a ciascun membro della generazione presente un motivo personale per assicurare la sopravvivenza continuata dell’umanità».

⁸⁸ L’espressione è di A. BAIER, *The Rights of Past and Future Persons*, in PARTRIDGE (ed.), *Responsibilities to future generations*, Buffalo, 1980, 177.

⁸⁹ Così R. HISKES, *The Human Right to a Green Future*, cit., 60-62.

⁹⁰ Come sottolinea A. MACINTYRE, *After Virtue: A study in moral theory*, London, 1981, 220, «*I inherit from the past of my family, my city, my tribe, my nation, a variety of debts, inheritances, rightful expectations and obligations. These constitute the given of my life, my moral starting point*». Su questa linea interpretativa si assesta anche T. MULGAN, *Future People*, cit., 246.

⁹¹ P. LASLETT, J.S. FISHKIN, *Justice between age groups and generations*, New Haven-London, 1972, 31-33, parlano di «*intergenerational tricontract*», nozione che appunto allude a questa reciprocità “virtuale” o aperta a più generazioni, in uno schema (evidentemente collegato ad uno dei principi di giustizia di Rawls) in cui «*generation B has certain rights in generation A (rights in a basic respect of its environmental interests), these rights being matched by corresponding obligations toward generation C*».

⁹² Vedi E. BROWN WEISS, *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *Ecology Law Quarterly*, 11, 1984, 505, secondo cui «*under the planetary trust, each generation acts as trustee for beneficiaries in succeeding generations, just as past generations served as trustees for it*».

In questo modo, perde consistenza, diventa poco più di una provocazione chiedersi “*what has posterity ever done for me?*”⁹³. Le generazioni future non hanno fatto niente, ma nemmeno potrebbero farlo; invece le generazioni di volta in volta “presenti” possono fare molto, nel bene o nel male, possono incidere profondamente sul destino di chi verrà dopo.

Così impostato il ragionamento, sembra non irresistibile nemmeno l'altra obiezione tradizionale alla configurabilità di diritti delle generazioni future: l'argomento della inconoscibilità, cioè della “*our ignorance*” e della non prevedibilità dei bisogni e degli interessi delle generazioni future, e al tempo stesso, della possibilità e della volontà dei Governi (e delle comunità stesse) del tempo di soddisfarle disponendo delle risorse che noi riusciremo a lasciare ad essi⁹⁴.

In realtà, gli “oggetti” che rientrano nella questione intergenerazionale hanno un tale livello di gravità e di rilevanza rispetto all'essere parte della comunità umana che è difficile pensare che tali “beni”, “utilità”, “possibilità” (che attengono agli elementi basilari della sopravvivenza, a o ai bisogni economici essenziali) non siano altrettanto rilevanti e fondamentali anche per le persone che vivranno nel futuro⁹⁵. Non parliamo di “stili di vita” o di livelli di tutela di un determinato diritto, ma di beni-risorse o “*basic rights*” che definiscono gli equilibri fondamentali della vita e del sistema ambientale e naturale, e che per questo possono essere considerati inviolabili proprio in quanto coesenziali ai bisogni umani (oltre le visioni “culturali”)⁹⁶: a questa stregua, l'argomento della inconoscibilità perde consistenza, appare fuori centro rispetto ai temi in esame.

Ci può essere, infine, un altro modo di pensare ai diritti delle generazioni future. In fondo, come ho sempre sostenuto, il tema non ha un unico percorso ricostruttivo; più approcci argomentativi possono concorrere a definirlo, e a dargli, giuridicamente, una forma attendibile.

⁹³ R.L. HEIBRONER, *What has posterity never done for me?*, in E. PARTRIDGE (ed.), *Responsibilities*, cit., 191 ss. Questa frase risale, secondo M. ABRESCIA, *Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, Costituzione e responsabilità tra generazioni*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 161, a J. ADDISON, *The Spectator*, VIII, 583, 20 agosto 1714; invece E. RESTA, *Tra generazioni*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 414, la attribuisce anche a Woody Allen. Ritene questo interrogativo uno “scherzo” che non può essere evidentemente posto, H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 49.

⁹⁴ Per questo argomento, v. soprattutto M.P. GOLDING, *Obligations to future generations*, in *Monist*, 56, 1972, 96; nonché M. LUCIANI, *Generazioni future: distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 437, secondo cui «un ipotetico osservatore transgenerazionale, insomma, potrebbe scoprire che i sacrifici imposti alla generazione #1 sono stati inutili ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni – poniamo – della generazione #4, vuoi perché le risorse sarebbero state sufficienti per soddisfare al meglio anche i bisogni della generazione #1, vuoi perché l'assetto sociale dei bisogni si è trasformato, etc.».

⁹⁵ H.P. VISSER 'T HOOFT, *Justice to Future Generations and the Environment*, cit., 46.

⁹⁶ Osserva G. PONTARA, *La responsabilità nei confronti delle generazioni future: l'approccio etico-filosofico*, S. SCAMUZZI (a cura di), *Costituzioni razionalità ambiente*, Torino, 1994, 49, che «indipendentemente da quali saranno le loro preferenze o i loro desideri o i loro valori intrinseci, essi (cioè future people) avranno bisogno di certe condizioni per poterli realizzare e che vi sono buone ragioni per ritenere che questi beni strumentali o fondamentali saranno assai simili ai nostri: un ambiente non radioattivo, cibo a sufficienza, acqua non avvelenata, aria respirabile, risorse naturali, un certo spazio in cui muoversi, energia, conoscenze scientifiche, ecc.».

Alcuni diritti (tra cui soprattutto quelli che rilevano sul piano della *intergenerational justice*) presentano una doppia struttura: sono diritti dei singoli e (contemporaneamente) diritti collettivi⁹⁷. E non perdono, per questa caratteristica, la possibilità di essere portati in un giudizio, di valere come interessi tutelabili e come presupposti di rinnovate obbligazioni statali⁹⁸.

Dunque, la scoperta dell'impatto intergenerazionale di molte delle nostre scelte (di volta in volta) attuali, la novità stessa della questione intergenerazionale, funzionano da elementi di ridefinizione del linguaggio dei diritti, di arricchimento delle loro potenzialità espressive.

Ad ogni modo, l'istanza intergenerazionale presenta una dimensione complessa e "*multifaceted*". Diritti delle generazioni future e doveri delle generazioni presenti sono facce di una stessa medaglia⁹⁹, strumenti a disposizione di un impegno teorico e politico che mira a definire un "diritto per il futuro" (orientato al futuro come dimensione da preservare) in termini di obbligatorietà ed effettività delle soluzioni e delle strategie messe in campo.

Non c'è dubbio, infatti, che la questione intergenerazionale sembra trovare una collocazione meno controversa sul terreno dei doveri, della responsabilità (delle generazioni presenti nei confronti di quelle future), della solidarietà intertemporale.

Il soggetto "attivo" della responsabilità esiste ed è in grado di orientare i suoi comportamenti e le sue decisioni, e di farlo anche alla luce di vincoli autoimposti, che però, nel momento in cui diventano e si consolidano come vincoli di diritto costituzione e/o internazionale, cessano di essere una mera manifestazione di altruismo¹⁰⁰. Sono vincoli costituzionali, collegati a "priorità costituzionali", come tali idonei ad orientare e a porsi come parametro delle scelte e delle decisioni adottate (o delle omissioni) dalle Autorità ai più vari livelli¹⁰¹.

Invero, chi critica lo schema argomentativo dei diritti delle generazioni future, spesso applica le stesse obiezioni anche alla teoria dei doveri "attuali"¹⁰².

Come sempre, il nodo è innanzitutto la non contemporaneità del soggetto futuro, in questo caso beneficiario dell'obbligo di chi vive oggi.

⁹⁷ Sull'ambiente come collective good, il che giustifica un più ampio standing rules che permetta a ciascun cittadino di agire per i danni fatti all'intera società, v. J.R. MAY, E. DALY, *Global Environmental Constitutionalism*, cit., 133.

⁹⁸ Un esempio delle potenzialità offerte dalla teoria dei diritti collettivi viene dal c.d. "*derecho al territorio*", come "*derecho clave*" del diritto interamericano dei popoli indigeni, e contenuto della garanzia di una vita degna e sostenibile in accordo con la visione culturale di queste comunità. In alcune sentenze della Corte Interamericana (v. ad es. il caso *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni*, si evidenzia che per le Comunità indigene la relazione con la Terra non è semplicemente una questione di possesso o di produzione «sino un elemento material y spiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras»; in argomento, v. l'ottimo lavoro di A.M. Russo, *El derecho transconstitucional de la diversidad: la especialidad indigena en el desarrollo interamericano del derecho de propiedad*, XII Congreso Iberoamericano de derecho constitucional, Bogotá, 16-18 settembre 2015.

⁹⁹ Come nota correttamente S. SETTIS, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, 2012, 29, «parlare dei loro diritti nel futuro equivale a parlare dei nostri doveri, oggi. Equivale ad orientare i nostri comportamenti oggi su quelle che potrebbero essere le conseguenze domani».

¹⁰⁰ In tal senso, v. H.P. VISSER 'T HOOFT, *Justice to Future Generations and the Environment*, cit., 110.

¹⁰¹ In termini di *affirmative duties* dello Stato ne parlano P. SALADIN, C.A. ZENGER, *Rechte Künftiger*, cit., 95.

¹⁰² Vedi S. VANDERHEIDEN, *Atmospheric Justice. A Political Theory of Climate Change*, Oxford, 2008, 123; W. BECKER-MAN, J. PASEK, *Justice, Posterity and the Environment*, 2001, 108 ss.

Invero, anche le forme (la grammatica¹⁰³) della responsabilità sono molteplici, e non si riducono affatto allo schema individuale e sanzionatorio tradizionale, soprattutto di fronte ai nuovi problemi che si riconducono all'istanza intergenerazionale.

La responsabilità può essere anche «orientamento a monte delle scelte di azione», a prendere sul serio i propri doveri, primo fra tutti quello del *neminem laedere*¹⁰⁴: una responsabilità “prospettica”, che non è solo “risposta” ma “iniziativa”, “compito”, un prendersi cura in anticipo¹⁰⁵.

Dunque, il carattere inedito dei problemi e dei rischi che vanno emergendo sul registro intertemporale (e intergenerazionale), giustifica e legittima una responsabilità “anticipata”, che si traduce in una serie di doveri specifici delle generazioni presenti di preservare, attraverso le proprie scelte e decisioni di uso delle risorse disponibili, le condizioni essenziali di una vita dignitosa e dell'equilibrio naturale e ambientale. Questi doveri sono giuridici, nel senso che discendono da (e si ricordano a) norme e principi di rango costituzionale e internazionale¹⁰⁶, che appaiono in grado fin da ora di strutturare una responsabilità collettiva¹⁰⁷ e istituzionale, legittimando strategie normative e amministrative, e bilanciamenti giurisprudenziali.

Il dualismo diritti (delle generazioni future)/doveri (delle generazioni presenti) è in realtà solo apparente, e non ha senso assumerlo come uno schema oppositivo, del tipo “aut-aut”.

In primo luogo, le due prospettive presentano evidenti livelli di complementarietà e di reciproca integrazione. L'argomento dei diritti può rafforzare l'ipotesi della responsabilità, e d'altro canto, parlare di doveri *future-oriented* nel tempo presente implica che dietro la condizione dei soggetti che verranno, sono individuati e riconosciuti interessi meritevoli di tutela¹⁰⁸, anche se non necessariamente “diritti”¹⁰⁹. In entrambi i casi, poi, il diritto (e il ragionamento giuridico) persegue la produzione di risultati obbligatori, non affidati alla mera disponibilità altruistica delle *current generations*.

¹⁰³ L'espressione grammatica della responsabilità è di J.L. GENARD, *La grammaire de la responsabilité*, Paris, 1999. Sul concetto di responsabilità come “open texture”, v. le approfondite riflessioni di G. GORGONI, *La responsabilità come progetto. Primi elementi per un'analisi giuridica di responsabilità prospettica*, in *Diritto e Società*, 2009, 259 ss.

¹⁰⁴ Per F. VIOLA, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Roma-Bari, 1997, 340, «il non danneggiare gli altri, [...] ora ha assunto proporzioni gigantesche».

¹⁰⁵ Su questo concetto di responsabilità, ripreso dalle riflessioni di Hart sulla *role-responsibility*, e di Paul Ricoeur, v. ancora l'interessante saggio di G. GORGONI, *La responsabilità come progetto*, cit., 257-258, 267 ss., 275 ss., che appunto ascrive alla sfera della responsabilità il concetto di «imputare prima ancora che rispondere», identificandola quale capacità, attitudine soggettiva, prima ancora che conseguenza imputata a posteriori, e affermando che bisogna «valorizzare l'esercizio della responsabilità piuttosto che quello della sua imputazione postuma».

¹⁰⁶ Parla di un principio costituzionale di responsabilità intergenerazionale, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 138 ss.

¹⁰⁷ G. GORGONI, *La responsabilità come progetto*, cit., «secondo cui la precauzione proietta così l'idea di responsabilità-virtù in una dimensione collettiva, [...] l'esercizio condiviso delle responsabilità è infatti mediato dalla presenza di istituzioni (giuridiche, sociali, ecc.) che sono vere e proprie infrastrutture di responsabilità (che) contribuiscono attivamente a strutturarla, forgiando attitudini etiche e atteggiamenti pratici».

¹⁰⁸ A. D'ALOIA, *I diritti come immagini in movimento. Tra norma e cultura costituzionale*, in *Id.* (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, 2003, LXXVII. Non a caso, in diverse disposizioni costituzionali che si riferiscono agli obblighi di conservazione delle risorse naturali, o di “*trusteeship*”, il “*reverse*” del dovere statale (pubblico) è qualificato come “*right*” o “*benefit*”.

¹⁰⁹ Sul fatto che siano configurabili doveri cui non corrispondono diritti altrui, v. la classica voce di S. ROMANO, *Doveri. Obblighi*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, 91 ss.



L'aspetto più interessante di questa integrazione riguarda il modo stesso di intendere i diritti, che di fatto hanno sempre recitato la parte del protagonista nel costituzionalismo moderno incentrato sull'uomo.

Alcuni diritti, come abbiamo già anticipato, assumono e rivelano una "qualità" peculiare.

I beni che alimentano la prospettiva intergenerazionale rappresentano per le generazioni di volta in volta "current", diritti fondamentali: diritto (o meglio diritti, al plurale) all'ambiente (oggi anche alla stabilità climatica¹¹⁰), alla tutela e fruizione del patrimonio culturale, ad uno sviluppo sostenibile e globale, ad una pensione adeguata alle esigenze connesse alla dignità umana.

Proprio il carattere intrinsecamente *cross-temporal* di questi diritti ne rivela un tratto che non è comune, o almeno non lo è con questa intensità, ad altre situazioni descritte come diritti fondamentali: questi diritti nascono già con una impronta deontologica e "ragionevole".

In altre parole, si tratta di diritti che incorporano il tema della responsabilità verso gli altri, il farsi carico della conservazione e della continuità per gli altri e nel tempo (e quindi anche per gli "altri nel futuro") delle condizioni sostanziali che ne costituiscono il presupposto, la necessità di rivendicarli e di usare le risorse che sono l'oggetto di questi diritti in modo sostenibile, ragionevole, non eccessivo, "custodiale"¹¹¹, sul presupposto che «la disponibilità dei beni del pianeta» non è infinita, e che perciò è inaccettabile «spremerlo fino al limite e oltre il limite»¹¹².

Più che in altri contesti, gli *environmental rights*, o gli altri "oggetti" della tutela intergenerazionale, producono un legame di responsabilità e di "ascolto", sono "sociali" nel senso che la pretesa individuale è costretta a confrontarsi con le esigenze degli altri¹¹³ (nel tempo, oltre che nello spazio), esprimono un contenuto deontico, nel quale «l'oggetto del diritto, quanto al suo valore, si pone sullo stesso piano del soggetto»¹¹⁴.

Diritti e doveri insieme, i secondi come elementi di integrazione e di "comprensione" dei primi, e non solo come limite esterno o "controparte" legata ad un soggetto distinto dal titolare del diritto. È una prospettiva, questa, che è in fondo – guardando a noi – la cifra identificativa del personalismo costituzionale, della sua dimensione sociale e solidaristica: l'art. 2 ne è una plastica rappresentazione.

¹¹⁰ S. VANDERHEIDEN, *Atmospheric Justice*, cit., 141.

¹¹¹ Sulle generazioni presenti come «*custodians rather than owners of the planet*», v. B. BARRY, *Justice between generations*, in P.M.S. HACKER, J. RAZ (eds.), *Law, Morality, and Society: Essays in honour of H.L.A. Hart*, Oxford, 1979, 284.

¹¹² Le frasi tra virgolette sono tratte da PAPA FRANCESCO, *Laudato si. Sulla cura della casa comune*, Bologna, 85.

¹¹³ Come scrive G. PALOMBELLA, *Costituzione e sovranità. Il senso della democrazia costituzionale*, Bari, 1997, 98, «proprio la più recente generazione dei diritti, i diritti all'ambiente, esalta un'intrinseca contraddizione del modello *rights-based*, perché semmai la tutela dell'ecosistema presuppone una limitazione delle pretese individuali e implica doveri».

¹¹⁴ Per U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011, 52, «un bene comune, [...], non può concepirsi come un mero oggetto, una porzione tangibile del mondo esterni. Non può essere colto con la logica meccanicistica e riduzionistica tipica dell'illuminismo, che separa nettamente il soggetto dall'oggetto. [...] Noi non abbiamo un bene comune (un ecosistema, dell'acqua), ma in un certo senso "siamo" (partecipi del) bene comune».

La solidarietà, che è consapevolezza e responsabilità verso il destino di ognuno, è la chiave di sintesi e di (ri)composizione tra diritti e doveri: e la solidarietà, come ha scritto da ultimo Rodotà¹¹⁵, «pur immersa nel presente, non è immemore del passato e impone di contemplare il futuro».

Una solidarietà che non è (solo) “mutualità”, o perlomeno non lo è in modo diretto: è invece un esercizio di “*ecological auto-discipline*”¹¹⁶, che trova il suo fondamento nella consapevolezza di condividere il pianeta con chi vivrà domani, e di come le nostre scelte attuali possono riflettersi sui contesti futuri. A questa stregua, il discorso sui diritti (o interessi) delle generazioni future, ovvero sui doveri delle generazioni presenti nei loro confronti, non è semplicemente un arricchimento quantitativo del variegato mondo degli *human rights* o delle situazioni legate al soggetto, ma un modo di ripensare aspetti fondamentali della teoria dei diritti e del costituzionalismo in generale.

Il presentismo è una versione (più pericolosa e subdola perché manca la voce diretta degli interessi contrapposti) dell’individualismo. Entrambi sono una degenerazione del personalismo costituzionale e del principio di dignità dell’uomo¹¹⁷. Come ho scritto altrove¹¹⁸, «dimenticando gli altri di oggi e rimuovendo gli altri che verranno, i diritti espungono da sé la solidarietà e la responsabilità, allontanandosi così dal loro significato costituzionale più autentico».

9. Strumenti per un diritto (e una politica) intergenerazionale.

Il riconoscimento costituzionale – in diverse forme – del paradigma intergenerazionale e del principio di sostenibilità, costituisce un punto di arrivo importante, anche se tutt’altro che scontato o pienamente acquisito.

È chiaro però che le norme costituzionali da sole non bastano. Tremmel ha parlato di «*institutionalization of intergenerational justice*»¹¹⁹, sottolineando che il riconoscimento costituzionale deve essere riversato all’interno di procedure normative e amministrative, meccanismi processuali, istituzioni di tutela.

In effetti, negli ultimi venti anni, il tema delle generazioni future e dei loro interessi è rimbalzato anche sul versante normativo sub-costituzionale. Guardando a noi, leggi statali, leggi e Statuti regionali, sempre più diffusamente identificano anche nelle generazioni future i destinatari di politiche di protezione e di promozione, sia nei campi “classici” (per questo tema) della tutela dell’ambiente, del paesaggio e

¹¹⁵ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, 3. Anche per M.R. MARELLA, *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in *Rivista Critica di Diritto privato*, 2011, 116 ss., «l’idea è che i diritti fondamentali possano acquistare una dimensione diversa – ed essere componente costitutiva della gestione del bene – se visti nella prospettiva della solidarietà sociale».

¹¹⁶ Sulla derivazione dall’art. 2 Cost. Italiana di un dovere di solidarietà ambientale, v. G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in *Politica del Diritto*, 4, 2003, 581 ss.

¹¹⁷ Per P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, cit., 167, «il riferimento all’altro, al prossimo, al tu e al fratello, [...], è parte integrante del principio di dignità dell’uomo come principio fondamentale. [...] L’uomo è prossimo nel presente e, come membro della catena delle generazioni, prossimo nel futuro».

¹¹⁸ R. BIFULCO, A. D’ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, cit., XIX.

¹¹⁹ J. TREMMEL, *Establishing intergenerational justice in national constitutions*, cit., 189.

delle risorse naturali, sia con riferimento alla sicurezza alimentare, alla pianificazione del territorio, alle disuguaglianze, all'identità regionale¹²⁰.

Infine, l'argomento intergenerazionale riecheggia, in termini via via più significativi e diretti, nella giurisprudenza della Corte costituzionale. È sufficiente ricordare, da ultimo, la sent. 18 del 2019, in tema di rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in predissesto.

Al di là dell'elevato tecnicismo dei problemi trattati, alcune affermazioni di questa decisione sono particolarmente rilevanti rispetto al tema intergenerazionale. per la Corte, «l'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo»; e ancora, «il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche "di corto respiro", del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa».

Dunque, si assiste, sul piano giuridico, ad un'evoluzione notevole che sarebbe sbagliato sottovalutare, mentre tuttavia permangono, sul piano politico, le pericolose abitudini del passato a scaricare sul futuro i problemi finanziari del tempo presente, con istituti sempre più fantasiosi ed "automatici": come considerare altrimenti le clausole di salvaguardia come quella sull'aumento dell'IVA, se non l'ennesimo rattoppo oggi rinviando a domani tutte le difficoltà e le conseguenze negative che un provvedimento del genere può determinare?

Il problema vero è cosa fare in concreto, come portare (e chi può farlo meglio) gli interessi delle generazioni future nei giudizi, e nei procedimenti legislativi e amministrativi.

Il problema della rappresentanza delle generazioni future, di come "dare voce" a chi non c'è (ancora), e quindi non può parlare né difendere in nessun modo i suoi interessi, si pone in primis nei procedimenti normativi e amministrativi.

Possiamo dire che questo è il cuore di quelle che Brown Weiss ha chiamato le «*implementation strategies*»¹²¹ dell'istanza intergenerazionale.

Prime sperimentazioni di organi amministrativi indipendenti, Ombudsman, Commissioni consultive, hanno cominciato ad esserci in vari ordinamenti, come Israele, Francia, Ungheria, Finlandia.

Rappresentare adeguatamente gli interessi delle generazioni future non è solo una questione di organismi speciali, di autorità espressamente dedicate a questo compito nei procedimenti decisionali normativi e amministrativi ai più vari livelli. Altrettanto importante è *come* sono strutturati i procedimenti.

Al Gore ha sottolineato che l'orientamento al futuro dei meccanismi decisionali pubblici, come pure dei comportamenti privati, richiede il consolidamento di un grande «scopo morale comune»¹²². Perché

¹²⁰ Per una rassegna, v. R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, cit., XXII; e A. CARLO, *Sviluppo sostenibile e politiche regionali*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 495 ss.

¹²¹ E. BROWN WEISS, *In fairness to future generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, 119 ss. Anche per D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future*, cit., 29, «abbiamo bisogno di nuove istituzioni, o di nuovi apparati delle vecchie istituzioni, per fornirci di questo sguardo più chiaro (l'A. parla di "lenti bifocali: i cittadini, e i loro rappresentanti oggi, debbono riuscire a vedere con chiarezza non solo i propri bisogni democratici, ma anche quelli dei cittadini del futuro")», in maniera da permetterci di estendere la distanza alla quale arriva la democrazia».

¹²² A. GORE, *L'assalto alla ragione*, Milano, 2007, 195.

ciò si realizzi, occorre che i procedimenti siano disegnati in modo da funzionare come “contesti di apprendimento”, una sorta di “*institutional learning*”¹²³ che favorisca e promuova la consapevolezza degli impatti futuri delle nostre scelte, la responsabilità verso gli altri (anche se lontani nel tempo), la condivisione informata di problemi e soluzioni¹²⁴.

Come è stato attentamente evidenziato a proposito dei beni comuni, che sono poi in larga parte beni “intergenerazionali”¹²⁵, tali beni richiedono un diritto-dovere di cura da parte dei cittadini, presuppongono la sussidiarietà nella sua versione sociale, “orizzontale”

La partecipazione di NGO, soggetti rappresentativi di interessi diffusi, autorità speciali per la tutela degli interessi delle generazioni future, potrebbe (e dovrebbe) essere garantita anche nei procedimenti legislativi, utilizzando in chiave intertemporale e intergenerazionale alcuni istituti già esistenti, come le indagini conoscitive e le audizioni¹²⁶, ovvero l’analisi di impatto della regolazione¹²⁷ o l’analisi di fattibilità delle leggi.

La qualità di una legge deve essere misurata anche nella sua capacità di tener conto degli effetti nel tempo delle sue previsioni, nella sostenibilità delle misure adottate, quando la regolazione proposta e adottata incide su questi beni che hanno una dimensione *cross-generational*.

Alcune proposte di *institutional adaptation* all’istanza intergenerazionale hanno toccato finanche il tema della rappresentanza politica e della composizione delle assemblee parlamentari.

Alcuni autori hanno proposto di graduare la titolarità del diritto di voto sulla base della maggiore e minore ampiezza del nucleo familiare, nella convinzione che chi ha figli è naturalmente portato a ragionare in senso intergenerazionale, ovvero di limitare l’età del voto (anche) dall’alto, fissando cioè un limite massimo di età¹²⁸. Altri hanno ipotizzato misure “positive” volte ad incrementare la partecipazione dei giovani alla vita politica¹²⁹.

¹²³ Cfr. M. JACOBS, *Sustainable Development as a Contested Concept*, in A. DOBSON (ed.), *Fairness and Futurity. Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, Oxford, 1999, 29.

¹²⁴ Cfr. G. OSTI, *Reciprocità e sviluppo sostenibile*, in *Stato e Mercato*, 1999, 335 ss., il quale sottolinea l’importanza di determinare, attraverso i meccanismi di partecipazione o il volontariato ambientale, momenti di elaborazione di consenso, di fiducia, di responsabilità, e reciprocità positiva.

¹²⁵ S. SETTIS, *Azione popolare*, cit., 201.

¹²⁶ Vedi P. TORRETTA, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future*, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 710 ss.

¹²⁷ Sulla valutazione di impatto intergenerazionale (o “Dichiarazione d’impatto sulla posterità”) v. A. FASANO, N. MIGNOLLI, *L’impatto intergenerazionale nella valutazione delle politiche: metodologie ed esperienze a confronto*, in G. CORDELLA, E.S. MASI (diretto da), *Condizione giovanile e nuovi rischi sociali. Quali politiche?*, Roma, 2012; e D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future.*, cit., 26, secondo cui «i governi dovrebbero dimostrare che la loro azione si è resa necessaria per realizzare la volontà della presente maggioranza, e che nessun’altra condotta, in grado di vincolare in misura minore le maggioranze future, avrebbe ottenuto questo fine a costi ragionevoli».

¹²⁸ Per una rassegna di queste proposte, v. A. GOSSERIES, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future*, cit., 29-30; P. VAN PARIJS, *The disfranchisement of the elderly and other attempts to secure intergenerational justice*, in *Philosophy and Public Affairs*, 27, 1998, 292 ss.

¹²⁹ Cfr., in tema, G. MAJORANA, *Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Torino, 2012, 223 ss.; J. TREMMEL, *Establishing intergenerational justice in national constitutions*, cit., 211. Un gruppo di ragazzi in Germania ha presentato ricorso al BVG per ottenere l’eliminazione del limite minimo di età per il voto (il ricorso è del 7/7/2014); per notizie sulla vicenda, v. il sito www.intergenerationaljustice.org.

La prima proposta (oggi rilanciata nel dibattito politico italiano dal fondatore del M5S) sembra effettivamente oltre i limiti della tollerabilità costituzionale, scardinando il principio dell'eguaglianza del voto, che è il pilastro irrinunciabile della democrazia rappresentativa e parlamentare (Corte Cost., sent. 1 del 2014)¹³⁰, e lo stesso diritto fondamentale di concorrere alle scelte democratiche e alla sovranità. Sulla seconda si può invece discutere: meccanismi di promozione della presenza di giovani nelle assemblee parlamentari (e nelle altre assemblee locali), purchè non articolati secondo schemi rigidi e automatici (tipo quote, riserve di posti, ordine alternato delle liste), potrebbero rappresentare un fattore di "arricchimento" della democrazia, mantenendo un profilo di compatibilità con l'eguaglianza del voto e il carattere generale della rappresentanza (artt. 3, 51, 67 Cost.), sulla base di ragionamenti che, almeno in parte, sono quelli che hanno portato il Giudice costituzionale a giustificare gli strumenti della rappresentanza di genere (Corte Cost., sent. nn. 49/2003, 4/2010)¹³¹.

In sintesi, per concludere, la questione intergenerazionale è ormai dentro l'orizzonte giuridico e bioetico, nonostante i complessi problemi teorici che si trascina dietro, e la parzialità dei meccanismi di implementazione finora adottati.

Il livello normativo costituzionale è sicuramente coinvolto in questo processo di incorporazione nel diritto del problema morale di proteggere le generazioni future e di garantire ad esse condizioni e contesti di vita non irrimediabilmente compromessi.

D'altronde, se la funzione delle costituzioni è da sempre quella di promuovere e mantenere possibilità di convivenza rispettose dei diritti fondamentali dei popoli e delle persone, i problemi riconducibili alla *intergenerational issue* e al principio di sostenibilità non si possono più eludere, per la ragione semplicissima che essi mettono a rischio proprio questi obiettivi di base di ogni progetto costituzionale.

Ethics for a Broken World, è il titolo di un libro di Tim Mulgan sui rischi della indifferenza verso il mondo del futuro. Al costituzionalismo, alla sua capacità di incorporare il discorso intergenerazionale, il compito di costruire un'alternativa alla frantumazione, e – come scrive Al Gore – «*alla possibilità che la civiltà come la conosciamo giunga alla fine*»¹³².

¹³⁰ Perplezioni sono espresse anche da M. HARTWIG, *La Costituzione come promessa del futuro*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 69.

¹³¹ In argomento, sia consentito rinviare ad A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, 2002, 359 ss., 433 ss.

¹³² A. GORE, *Il mondo che viene*, cit., 32, 503.